



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

BOLLETTINO UFFICIALE

Anno Accademico 2016/2017

n° 252

15 Dicembre 2017

*Pubblicazione a diffusione esclusiva nell'ambito dell'Università*

**S O M M A R I O**

**ATTI NORMATIVI**

|   |    |
|---|----|
| DECRETO RETTORALE N.1473 DEL 21/11/2017 PROT. N.145839 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO EMANATO CON D.R. N. 1297/2016 DEL 10/11/2016..... | 3  |
| DECRETO RETTORALE N. 1568/2017 PROTOCOLLO N. 150905 DEL 29/11/2017 ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE .....   | 13 |
| DECRETO RETTORALE REPERTORIO N.1612/2017 PROTOCOLLO N.154379 DEL 6/12/2017 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA .....   | 14 |
| DECRETO RETTORALE REPERTORIO N.1613 PROTOCOLLO N.154407 DEL 6/12/2017 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI.....  | 35 |
| DECRETO RETTORALE REPERTORIO N.1614 PROTOCOLLO N.154422 DEL 6/12/2017 MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA INDUSTRIALE - CIRI.....   | 42 |

**DECRETI E DELIBERAZIONI**

➤ **Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**

|  |    |
|--|----|
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3916 PROT. N. 133773 DEL 02/11/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/D1 FISILOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE BIO/09 FISILOGIA .....  | 64 |
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4267 PROT. N. 146186 DEL 21/11/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE..... | 64 |

|  |    |
|--|----|
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4400 PROT. N. 149294 DEL 27/11/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE.....            | 65 |
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4564 PROT. N. 153014 DEL 04/12/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA .....  | 66 |
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4565 PROT. N. 153020 DEL 04/12/2017 APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA.....                         | 67 |
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4566 PROT. N. 153021 DEL 04/12/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE ..... | 68 |
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4637 PROT. N. 154685 DEL 07/12/2017 - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SETTORE CONCORSUALE 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA .....                              | 68 |

➤ **Reclutamento Personale Tecnico Amministrativo**

|  |    |
|--|----|
| DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3521 PROT.114476 DELL'11.10.2017 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, PROFILO DIDATTICO A SUPPORTO DELLE AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI QUESTO ATENEO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66 (FORZE ARMATE), INDETTO CON D.D. N. 2154 DEL 21.06.2017 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 52 DELL'11.07.2017..... | 69 |
|--|----|

➤ **Deleghe**

|   |    |
|---|----|
| DECRETO RETTORALE N. 1611/2017 DEL 06/12/2017 PROT. N.154345 - DELEGA AL PRORETTORE PROF. ANTONINO ROTOLO PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE DURANTE LE GIORNATE DEL 2, 3, 4, 5 GENNAIO 2018 ..... | 71 |
| DECRETO RETTORALE N. 1655/2017 DEL 15/12/2017 PROT. N. 158253 - DELEGA AL PRORETTORE PROF. ENRICO SANGIORGI PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE DURANTE LA GIORNATA DEL 12 GENNAIO 2018 .....       | 72 |

**ATTI NORMATIVI****DECRETO RETTORALE N.1473 DEL 21/11/2017 PROT. N.145839 MODIFICA AL  
REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI  
PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO EMANATO CON D.R. N. 1297/2016  
DEL 10/11/2016**

IL RETTORE

- VISTO l'art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;  
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO la legge 30 dicembre 2010 n. 240;  
VISTO lo Statuto di Ateneo - in particolare l'art. 39 - emanato con D.R. n.1203/2011 del 13 dicembre 2011;  
VISTO il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito" emanato con Decreto Rettoriale n. 1297/2016 del 10/11/2016 e pubblicato sul Bollettino d'Ateneo n. 240 del 15/11/2016;  
PRESO ATTO che nella seduta del 24/10/2017 il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla modifica del citato "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito";  
PRESO ATTO che nella seduta del 31/10/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica del citato "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito";

DECRETA

*Art. 1 (Novellazioni)*

1. Vengono apportate le modificazioni al "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito" emanato con Decreto Rettoriale n. 1297/2016 del 10/11/2016 così come riportate all'Allegato A), parte integrante del presente decreto.

*Art. 2 (Testo coordinato)*

1. Per favorire la comprensione delle modifiche apportate, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo.

*Art. 3 (Vigore ed efficacia)*

1. Le predette modifiche entrano in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Università.

Bologna, 21.11.2017

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A)

MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO" EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1297/2016 DEL 10/11/2016

**Art. 1**

(Modifiche agli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 11 del "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito" emanato con Decreto Rettoriale n. 1297/2016 del 10/11/2016)

1. Gli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 11 del “Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita e Professore Emerito” emanato con Decreto Rettorale n. 1297/2016 del 10/11/2016 vengono sostituiti come indicato nella tabella sinottica allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA O  
PROFESSORE EMERITO

| <i>TESTO VIGENTE</i>   | <i>MODIFICHE</i>   |
|--|--|
| Indice sommario  |  |
| Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito)  |  |
| Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito)   |  |
| Art. 3 (Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti)   |  |
| Art. 4 (Modalità di raccolta delle adesioni)   | Art. 4 (Modalità di raccolta delle adesioni <b>e rinuncia alla proposta</b> )  |
| Art. 5 (Approvazione della proposta)   | Art. 5 (Approvazione della proposta <b>da parte del consiglio di Dipartimento</b> )  |
| Art. 6 (Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato)  |  |
| Art. 7 (Decadenza)   |  |
| Art. 8 (Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore)   |  |
| Art. 9 (Comitato dei Garanti)  |  |
| Art. 10 (Limite alle candidature)  |  |
| Art. 11 (Disposizioni finali)  | Art. 11 (Disposizioni <b>transitorie</b> )   |
|  |  |
| <b>Articolo 1</b>  |  |
| <b>Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito</b>  |  |
| 1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:   |  |
| <b>a)</b> abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.            |  |
| <b>b)</b> abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all'Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all'Istituzione Accademica né leso il prestigio. | <b>b)</b> abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all'Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all'Istituzione Accademica né leso il <b>su</b> o prestigio. |

|  |  |
|--|--|
| c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.  |  |
| 2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.   |  |
| <b>Articolo 2</b>  |  |
| <b>Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito</b>   |  |
| 1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.        |  |
| 2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:   |  |
| a) cariche accademiche e negli Organi, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;  |  |
| b) incarichi scientifici quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;   |  |
| c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.   |  |
| <b>Articolo 3</b>  |  |
| <b>Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti</b>   |  |
| 1. La proposta di conferimento del titolo è presentata da parte di un professore o una professoressa di prima fascia appartenente al Dipartimento di ultima afferenza del/della candidato/a.   |  |
| 2. La proposta deve essere sostenuta da tre lettere che ne illustrino i meriti scientifici sottoscritte da professori di prima fascia di riconosciuto valore accademico di altri Atenei: almeno una di esse deve essere sottoscritta da un professore di qualifica corrispondente appartenente ad Atenei stranieri.  |  |
| 3. La proposta deve essere inoltre sostenuta dall'adesione di professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. Il numero delle adesioni raccolte determina la procedura amministrativa della proposta secondo le seguenti due modalità: |  |
| a) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 150 docenti, è trasmessa alla valutazione del Comitato dei Garanti di cui al successivo articolo 9;  |  |

|  |   |
|--|---|
| b) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, è trasmessa al Dipartimento di ultima afferenza che delibera ai sensi del successivo articolo 5.   |   |
| Nel caso in cui la proposta non raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, non può essere ripresentata nell'anno successivo.   |   |
| <b>Articolo 4</b>  |   |
| <b>Modalità di raccolta delle adesioni</b>   |   |
| 1. Il/La proponente pubblica in un apposito ambiente informatico la candidatura del docente e il relativo curriculum vitae; i docenti appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare possono prendere visione della documentazione e sostenere la proposta esclusivamente attraverso l'accesso al sistema informatico mediante le credenziali istituzionali. | 1. Il/La proponente, <b>dopo aver verificato con gli uffici il rispetto dei requisiti formali</b> , pubblica <del>in un apposito ambiente informatico</del> la candidatura del docente e il relativo curriculum vitae <b>in un apposito ambiente informatico</b> . I docenti appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare possono prendere visione della documentazione e sostenere la proposta esclusivamente attraverso l'accesso al sistema informatico mediante le credenziali istituzionali. |
| 2. E' possibile sostenere le candidature nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali delle candidature.   | 2. E' possibile sostenere le candidature nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei <del>requisiti formali delle</del> <b>candidature</b>   |
| 3. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la completa visibilità delle candidature di tutte le aree disciplinari che raggiungono il numero minimo di adesioni.  |   |
|  | 4. Nel caso di proposta ex art. 3 comma 3 lett. b del presente regolamento il/la proponente, in accordo con il candidato, può ritirare la proposta prima della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, attraverso una formale comunicazione al suo Direttore del Dipartimento e al Magnifico Rettore. <b>La rinuncia non preclude la presentazione della candidatura da parte del Senato ai sensi del successivo art.6.</b>  |
| <b>Articolo 5</b>  |   |
| <b>Approvazione della proposta</b>   |   |
| <b>Approvazione della proposta da parte del Consiglio di Dipartimento</b>  |   |
| 1. Dopo il termine della raccolta delle adesioni, il Direttore del Dipartimento sottopone alla delibera del Consiglio la proposta di propria competenza. Entro il 31 Agosto di ogni anno il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.   |   |
| 2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento.   |   |
| 3. Ogni singola candidatura dev'essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con   |   |

|  |  |
|--|--|
| il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione, e comunque da non meno della maggioranza degli aventi diritto.   |  |
| <b>4.</b> Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del <i>quorum</i> per la validità della seduta del Consiglio o di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata al Dipartimento.  |  |
|  | <b>5</b> Nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, la proposta non può essere avanzata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.  |
| <b>Articolo 6</b>  |  |
| <b>Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato</b>  |  |
| <b>1.</b> Il Senato può avanzare la proposta di conferimento del titolo nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno solare. Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali delle candidature.  | <b>1.</b> Il Senato può presentare, <b>in via eccezionale</b> , la proposta di conferimento del <del>titolo</del> nel periodo intercorrente tra il <del>1</del> <b>Gennaio</b> e il <del>31</del> <b>Marzo</b> di ogni anno solare <b>la proposta di candidatura al titolo di Professoressa/Professore Emerita/o di una/un docente che rispetti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento.</b> Nel medesimo periodo gli uffici verificano il rispetto dei requisiti formali delle candidature. <b>Il Senato non può presentare più di una proposta per ogni anno solare.</b>  |
| <b>2.</b> Un componente docente presenta all'organo la candidatura di un professore/essa di prima fascia che risponda ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2. La presentazione formale al Senato e la pubblicazione in un ambiente informatico competono al docente proponente in collaborazione con gli uffici. Alla proposta devono essere allegati il curriculum vitae del/della candidato/a e le tre lettere di presentazione previste dall'art. 3, comma 2. | <b>2.</b> <del>Un componente docente presenta all'organo la candidatura di un professore/essa di prima fascia che risponda ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2. La presentazione formale al Senato e la pubblicazione in un ambiente informatico competono al docente proponente in collaborazione con gli uffici. Alla proposta devono essere allegati il curriculum vitae del/della candidato/a e le tre lettere di presentazione previste dall'art. 3, comma 2.</del> <b>Nella seduta di Gennaio di ogni anno il Senato esamina la possibilità di proporre una candidatura e incarica un membro di predisporre la proposta formale in collaborazione con gli uffici. Alla proposta devono essere allegati il curriculum vitae della/del candidato/o e le tre lettere di presentazione previste dall'art. 3, comma 2.</b> |
| <b>3.</b> La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità in un ambiente informatico delle candidature presentate da esponenti del Senato Accademico, insieme a quelle indicate nell'art. 4, comma 3.  | <b>3.</b> <del>La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità in un ambiente informatico delle candidature presentate da esponenti del Senato Accademico, insieme a quelle indicate nell'art. 4, comma 3.</del> <b>Nei mesi di Febbraio o Marzo il Senato, dopo la verifica dei requisiti formali da parte degli uffici, delibera in composizione ristretta al personale docente sulla proposta di candidatura. La proposta è approvata se è votata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione. Nel caso in cui il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata nell'anno successivo.</b>  |

|   |   |
|---|---|
| <p>4. Il Senato vota la proposta in composizione ristretta al personale docente entro il 31 Agosto di ogni anno. Qualora la candidatura sia approvata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione, viene trasmessa all'attenzione del Comitato dei Garanti per la debita valutazione. Tale candidatura rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.</p>  | <p><del>4. Il Senato vota la proposta in composizione ristretta al personale docente entro il 31 Agosto di ogni anno. Qualora la candidatura sia approvata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione, viene trasmessa all'attenzione del Comitato dei Garanti per la debita valutazione. Tale candidatura rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.</del> <b>La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità in un ambiente informatico delle candidature presentate dal Senato Accademico, insieme a quelle indicate nell'art. 4, comma 3.</b></p> |
|   | <p><b>5. La proposta è trasmessa alla valutazione del Comitato dei Garanti di cui al successivo articolo 9. Tale candidatura rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.</b></p>  |
| <b>Art. 7</b>   |   |
| <b>Decadenza</b>  |   |
| <p>1. La candidatura di un docente può essere presentata alternativamente ai sensi dell'articolo 4 o dell'art. 6 comma 1; in caso di presentazione della candidatura seguendo sia l'una che l'altra modalità, la seconda proposta in ordine temporale decade d'ufficio e non è pubblicata in ambiente informatico.</p>  | <p>1. La candidatura di un docente può essere presentata alternativamente ai sensi dell'articolo 4 o dell'art. 6 comma 1; in caso di presentazione della candidatura seguendo sia l'una <del>e</del> <b>sia</b> l'altra modalità, la seconda proposta in ordine temporale decade d'ufficio e non è pubblicata in ambiente informatico</p>   |
| <b>Art. 8</b>   |   |
| <b>Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore</b>  |   |
| <p>1. La proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore, presentata da un professore di prima fascia dell'Ateneo, accede direttamente alla valutazione del Comitato dei Garanti, senza seguire l'iter di approvazione della candidatura previsto dagli articoli 3 e 4. Tale candidatura non rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.</p>  |   |
| <b>Articolo 9</b>   |   |
| <b>Comitato dei Garanti</b>   |   |
| <p>1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. Il Rettore nomina i membri del Comitato dei Garanti tra i Professori/ Professoressa Emeriti/e dell'Ateneo, assicurando laddove possibile un'equilibrata partecipazione di genere e la rappresentatività di ciascuna Area scientifico-disciplinare di elezione di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo.</p> |   |
| <p>2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comitato valuta le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 3, 6 e 8, tenuto conto dei requisiti soggettivi e oggettivi del candidato, nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da</p>  |   |



|  |  |
|--|--|
| parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.   |  |
| <b>3.</b> Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 5/6 dei componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico.  |  |
| <b>Articolo 10</b>   |  |
| <b>Limite alle candidature</b>   |  |
| <b>1.</b> Per ogni anno solare l'Ateneo non può proporre il conferimento del titolo secondo le procedure di cui agli art. 5 e 6 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della media dei professori cessati dal servizio nell'arco dei tre anni solari precedenti e in possesso di almeno 20 anni di ordinariato. |  |
| <b>2.</b> Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non superiore al limite di cui al comma 1.   |  |
| <b>3.</b> Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell'anno solare in cui il Dipartimento le ha approvate o sono state presentate al Comitato, sono sottoposte alla valutazione del Comitato dei Garanti nell'anno solare successivo.  |  |
| <b>4.</b> Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono essere ulteriormente ripresentate.   |  |
| <b>Articolo 11</b>   |  |
| <b>Disposizioni finali</b>   | <b>Disposizioni transitorie</b>  |
| <b>1.</b> Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito" approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014.   | <b>1.</b> Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il " <del>Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito</del> " <del>approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014.</del> <b>Nella gestione delle candidature presentate entro il 31/3/2017 e il cui procedimento non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano le modifiche apportate dall'art.1 all'art. 5.</b> |
| <b>2.</b> In via transitoria le procedure previste dal "Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito" approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014 rimangono in vigore per la gestione delle candidature approvate dai Consigli di Dipartimento entro il 31.12.2016.  | <b>2.</b> In via transitoria le procedure previste dal " <del>Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di professore emerito</del> " <del>approvato con D.R. n. 476/2014 del 30/05/2014</del> rimangono in vigore per la gestione delle candidature approvate dai <del>Consigli di Dipartimento</del> entro il 31.12.2016.   |

---

---

ALLEGATO B)

TESTO COORDINATO DEL “REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORESSA EMERITA E PROFESSORE EMERITO” EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1297/2016 DEL 10/11/2016 ED INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ALLEGATO A) DEL D.R. N.1473/2017 DEL 21.11.2017

***Regolamento per la proposta di riconoscimento del titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito***

Indice sommario

- Art. 1 (Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito)
- Art. 2 (Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito)
- Art. 3 (Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti)
- Art. 4 (Modalità di raccolta delle adesioni e rinuncia alla proposta)
- Art. 5 (Approvazione della proposta da parte dei Consigli di Dipartimento)
- Art. 6 (Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato)
- Art. 7 (Decadenza)
- Art. 8 (Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore)
- Art. 9 (Comitato dei Garanti)
- Art. 10 (Limite alle candidature)
- Art. 11 (Disposizioni transitorie)

**Articolo 1**

**Requisiti oggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito**

1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti di prima fascia cessati dal servizio per raggiunti limiti d'età o volontarie dimissioni che:
  - a) abbiano maturato almeno 20 anni di ordinariato. Nella determinazione di tale presupposto si comprende il periodo di servizio svolto in qualità di professoressa o professore straordinario e si prescinde da eventuali sospensioni dall'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.
  - b) abbiano mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni all'Ateneo, in coerenza con i valori riconosciuti dal Codice Etico, e non abbiano causato discredito all'Istituzione Accademica né leso il suo prestigio.
  - c) alla data di approvazione della candidatura non siano cessati dal servizio da più di due anni.
2. La proposta di candidatura al titolo non può essere presentata per i docenti che abbiano subito un provvedimento disciplinare o una sanzione per violazione del Codice etico di Ateneo.

**Articolo 2**

**Requisiti soggettivi per la candidatura al titolo di Professoressa Emerita o Professore Emerito**

1. I titoli di Professoressa Emerita o Professore Emerito possono essere conferiti ai docenti in possesso dei requisiti oggettivi indicati dall'art. 1 del presente regolamento, che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.
2. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:
  - a) cariche accademiche e negli Organi, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;
  - b) incarichi scientifici quali, ad esempio, la Presidenza o la Segreteria di Società Scientifiche, Accademie nazionali o internazionali;
  - c) prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.

**Articolo 3**

**Presentazione della candidatura al Dipartimento o al Comitato dei Garanti**

1. La proposta di conferimento del titolo è presentata da parte di un professore o una professoressa di prima fascia appartenente al Dipartimento di ultima afferenza del/della candidato/a.

2. La proposta deve essere sostenuta da tre lettere che ne illustrino i meriti scientifici sottoscritte da professori di prima fascia di riconosciuto valore accademico di altri Atenei: almeno una di esse deve essere sottoscritta da un professore di qualifica corrispondente appartenente ad Atenei stranieri.

3. La proposta deve essere inoltre sostenuta dall'adesione di professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare di elezione del Senato Accademico di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo. Il numero delle adesioni raccolte determina la procedura amministrativa della proposta secondo le seguenti due modalità:

a) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 150 docenti, è trasmessa alla valutazione del Comitato dei Garanti di cui al successivo articolo 9;

b) qualora la proposta raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, è trasmessa al Dipartimento di ultima afferenza che delibera ai sensi del successivo articolo 5.

Nel caso in cui la proposta non raccolga il sostegno di almeno 50 docenti, non può essere ripresentata nell'anno successivo.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità di raccolta delle adesioni e rinuncia alla proposta**

1. Il/La proponente, dopo aver verificato con gli uffici il rispetto dei requisiti formali, pubblica la candidatura del docente e il relativo curriculum vitae in un apposito ambiente informatico. I docenti appartenenti alla medesima Area scientifico-disciplinare possono prendere visione della documentazione e sostenere la proposta esclusivamente attraverso l'accesso al sistema informatico mediante le credenziali istituzionali.

2. E' possibile sostenere le candidature nel periodo intercorrente tra il 1 Gennaio e il 31 Marzo di ogni anno solare.

3. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la completa visibilità delle candidature di tutte le aree disciplinari che raggiungono il numero minimo di adesioni.

4. Nel caso di proposta ex art. 3 comma 3 lett.b) del presente regolamento il/la proponente, in accordo con il candidato, può ritirare la proposta prima della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, attraverso una formale comunicazione al suo Direttore del Dipartimento e al Magnifico Rettore. La rinuncia non preclude la presentazione della candidatura da parte del Senato ai sensi del successivo art.6.

#### **Articolo 5**

##### **Approvazione della proposta da parte del Consiglio di Dipartimento**

1. Dopo il termine della raccolta delle adesioni, il Direttore del Dipartimento sottopone alla delibera del Consiglio la proposta di propria competenza. Entro il 31 Agosto di ogni anno il Consiglio di Dipartimento delibera in merito alla proposta e alla sua procedibilità.

2. La seduta del Consiglio di Dipartimento è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti gli assenti giustificati. Gli aventi diritto al voto sono i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato appartenenti al Dipartimento.

3. Ogni singola candidatura dev'essere sottoposta a specifica votazione, che avviene in forma palese. La delibera di approvazione della proposta è assunta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei partecipanti alla votazione, e comunque da non meno della maggioranza degli aventi diritto.

4. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del *quorum* per la validità della seduta del Consiglio o di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata al Dipartimento.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo, la proposta non può essere avanzata dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

#### **Articolo 6**

##### **Presentazione della candidatura su iniziativa del Senato**

1. Il Senato può presentare, in via eccezionale, la proposta di candidatura al titolo di Professoressa/Professore Emerita/o di una/un docente che rispetti i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del presente regolamento. Il Senato non può presentare più di una proposta per ogni anno solare.

2. Nella seduta di Gennaio di ogni anno il Senato esamina la possibilità di proporre una candidatura e incarica un membro di predisporre la proposta formale in collaborazione con gli uffici. Alla proposta devono

---

---

essere allegati il curriculum vitae della/del candidata/o e le tre lettere di presentazione previste dall'art. 3, comma 2.

3. Nei mesi di Febbraio o Marzo il Senato, dopo la verifica dei requisiti formali da parte degli uffici, delibera in composizione ristretta al personale docente sulla proposta di candidatura. La proposta è approvata se è votata dai 2/3 dei partecipanti alla votazione. Nel caso in cui il Senato non la approvi, la proposta non può essere ripresentata nell'anno successivo.

4. La comunità accademica mantiene fino al 30 Aprile la visibilità in un ambiente informatico delle candidature presentate dal Senato Accademico, insieme a quelle indicate nell'art. 4, comma 3.

5. La proposta è trasmessa alla valutazione del Comitato dei Garanti di cui al successivo articolo 9. Tale candidatura rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza**

1. La candidatura di un docente può essere presentata alternativamente ai sensi dell'articolo 4 o dell'art. 6 comma 1; in caso di presentazione della candidatura seguendo sia l'una sia l'altra modalità, la seconda proposta in ordine temporale decade d'ufficio e non è pubblicata in ambiente informatico.

#### **Art. 8**

##### **Proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore**

1. La proposta di conferimento del titolo a chi ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore, presentata da un professore di prima fascia dell'Ateneo, accede direttamente alla valutazione del Comitato dei Garanti, senza seguire l'iter di approvazione della candidatura previsto dagli articoli 3 e 4. Tale candidatura non rientra nel calcolo del limite numerico di cui all'art. 10.

#### **Articolo 9**

##### **Comitato dei Garanti**

1. Il Comitato dei Garanti è composto dal Rettore, o da un suo delegato, e da cinque membri che rimangono in carica tre anni. Il Rettore nomina i membri del Comitato dei Garanti tra i Professori/ Professoressa Emeriti/e dell'Ateneo, assicurando laddove possibile un'equilibrata partecipazione di genere e la rappresentatività di ciascuna Area scientifico-disciplinare di elezione di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto di Ateneo.

2. Il Rettore, o un suo delegato, convoca il Comitato e ne assume la Presidenza. Entro il 30 Novembre di ogni anno, il Comitato valuta le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 3, 6 e 8, tenuto conto dei requisiti soggettivi e oggettivi del candidato, nonché dei criteri definiti dal presente Regolamento. Può acquisire informazioni e pareri da parte di qualificati esponenti della comunità scientifica di appartenenza del candidato.

3. Il Comitato adotta una deliberazione motivata e approva la proposta a maggioranza dei 5/6 dei componenti. Qualora la delibera sia favorevole, il Rettore trasmette la proposta di conferimento del titolo al Ministero competente, previa comunicazione al Senato Accademico.

#### **Articolo 10**

##### **Limite alle candidature**

1. Per ogni anno solare l'Ateneo non può proporre il conferimento del titolo secondo le procedure di cui agli art. 5 e 6 del regolamento ad un numero di docenti superiore al trenta per cento della media dei professori cessati dal servizio nell'arco dei tre anni solari precedenti e in possesso di almeno 20 anni di ordinariato.

2. Il Comitato dei Garanti verifica e, se necessario, contiene la numerosità delle candidature entro la soglia indicata, sottoponendo al Ministero competente per ciascun anno solare un numero di candidature non superiore al limite di cui al comma 1.

3. Le candidature che superano il limite previsto al comma 1 nell'anno solare in cui il Dipartimento le ha approvate o sono state presentate al Comitato sono sottoposte alla valutazione del Comitato dei Garanti nell'anno solare successivo.

4. Le candidature non proposte al Ministero competente in due tornate consecutive decadono e non possono essere ulteriormente ripresentate.

---

---

**Articolo 11****Disposizioni transitorie**

1. Nella gestione delle candidature presentate entro il 31/3/2017 e il cui procedimento non sia ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si applicano le modifiche apportate dall'art.1 all'art. 5.

---

**ANNO 2017****REPERTORIO N. 1568/2017****PROTOCOLLO N. 150905 DEL 29/11/2017****OGGETTO: ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE****IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come modificato dal DR n. 739/2017 del 28/6/2017 e pubblicato sulla G.U. n.162 del 13/7/2017;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 851, all. 16, del 05/07/2012 e s.m.i., con il quale è stato emanato il Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSA;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 19/09/2017 e 26/09/2017, con le quali è stato approvato il processo di incorporazione del Dipartimento di Scienze Agrarie - DipSA all'interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari – DISTAL a decorrere dal 01/01/2018 e la conseguente disattivazione del Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSA e abrogazione del relativo regolamento di funzionamento a decorrere dalla stessa data;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 1387 del 07/11/2017, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSA all'interno del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari – DISTAL e la conseguente disattivazione del Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSA a decorrere dal 01/01/2018;

**DECRETA****- Articolo 1 -**

1. Il Regolamento del Dipartimento di Scienze Agrarie – DipSA emanato con Decreto Rettorale n. 851, all. 16, del 05/07/2012 e s.m.i. è abrogato a decorrere dal 01/01/2018.
2. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 29/11/2017

**IL RETTORE**

Prof. Francesco Ubertini

---

---

**ANNO 2017**  
**REPERTORIO N.1612/2017**  
**PROTOCOLLO N.154379 DEL 6/12/2017**

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 371/2012 del 5 aprile 2012;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- VISTI** il Decreto Rettorale n. 347/2013 del 2 maggio 2013 e con Decreto Rettorale n. 378/2014 del 7 maggio 2014, con i quali sono stati apportate le modifiche al citato Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti;
- VISTA** la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 13 settembre 2017, con la quale il Consiglio ha preso atto delle modifiche citate al Regolamento tipo di funzionamento dei Dipartimenti e ha deliberato conseguentemente l'adeguamento degli articoli 9, 10, 11, 14 e 18 del proprio Regolamento di funzionamento;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21 novembre e del 28 novembre 2017, con le quali sono state approvate le modifiche citate al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Dipartimento di Architettura)**

1. Sono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura, emanato con Decreto Rettorale n. 851/2012 del 5 luglio 2012 e s.m.i., così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**

**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**

**(Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 6/12/2017

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Ubertini)

|   |   |
|---|---|
| ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N. 1612/2017 PROT. N. 154379 DEL 06/12/2017  |   |
| REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA D.A.<br>(EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 851/2012 DEL 5 LUGLIO 2012 E S.M.I.)  |   |
| <b>REGOLAMENTO VIGENTE</b>  | <b>MODIFICHE APPROVATE DAL SENATO ACCADEMICO DEL 21/11/2017 E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28/11/2017</b> |
| <b>PARTE GENERALE</b>   |   |
| <p><b>Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Architettura.</li> <li>2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Architecture, e l'acronimo, DA, congiuntamente o disgiuntamente.</li> <li>3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Cesena e di Bologna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Cesena.</li> </ol>  |   |
| <p><b>Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.</li> <li>2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.</li> <li>3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.</li> <li>4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.</li> <li>5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di</li> </ol> |   |

|  |  |
|--|--|
| <p>richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.</p> <p>6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.</p> <p>7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.</p> <p>8. Il Dipartimento predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.</p> |  |
| <p><b>Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)</b></p> <p>Il Dipartimento di Architettura svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito del progetto di architettura, della progettazione urbanistica e territoriale e dei loro processi costruttivi e produttivi, nella più ampia gamma degli aspetti disciplinari (con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari richiamati in allegato). Particolare attenzione viene riservata, nella formazione come nella ricerca, alle relazioni tra architettura e ingegneria.</p>  |  |
| <p><b>Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)</b></p> <p>Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.</p>   |  |
| <p><b>PARTE I – ORGANI E COMPETENZE</b></p>  |  |
| <p><b>Articolo 5 (Organi del Dipartimento)</b></p> <p>Sono Organi del Dipartimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Il Direttore;</li> <li>b. Il Consiglio;</li> <li>c. La Giunta.</li> </ol>  |  |
| <p><b>Articolo 6 (Il Direttore)</b></p> <p>1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività</li> </ol>  |  |



|  |  |
|--|--|
| <p>scientifiche e didattiche del Dipartimento;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;</li><li>c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</li><li>d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;</li><li>e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</li><li>f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;</li><li>g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;</li><li>h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico-amministrativo, spazi, strutture;</li><li>i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;</li><li>j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.</li></ul> <p>2. Il Direttore, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;</li><li>b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;</li><li>c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;</li><li>d. mette a disposizione dei professori,</li></ul> |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;</p> <p>e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;</p> <p>f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.</p> <p>3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.</p> <p>4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.</p>   |  |
| <p><b>Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)</b></p> <p>1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.</p> <p>2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.</p> <p>3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.</p> <p>4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.</p>   |  |
| <p><b>Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:</p> <p>a. il Direttore che lo presiede;</p> <p>b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;</p> <p>c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;</p> <p>d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10%, con arrotondamento per eccesso, dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;</p> <p>e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| <p>f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 1 in caso di elettorato attivo composto da un numero compreso tra 1 a 5 assegnisti, pari a 2 in caso di elettorato attivo composto da un numero compreso tra 6 a 10 assegnisti, un numero pari a 3 in caso di elettorato attivo composto da un numero di assegnisti superiore a 10.</p> <p>2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.</p>  |  |
| <p><b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento:</p> <p>a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;</p> <p>b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;</p> <p>c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;</p> <p>d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;</p> <p>e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;</p> <p>f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;</p> <p>g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;</p> <p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p> <p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;</p> <p>j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri</p> | <p><b>Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento:</p> <p>a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;</p> <p>b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;</p> <p>c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;</p> <p>d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;</p> <p>e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;</p> <p>f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;</p> <p>g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;</p> <p>h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;</p> <p>i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle</p> |

|   |  |
|---|--|
| <p>definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;</p> <p>k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;</p> <p>l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;</p> <p>m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;</p> <p>n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;</p> <p>o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;</p> <p>p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;</p> <p>q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;</p> <p>r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;</p> <p>s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;</p> <p>t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;</p> <p>u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;</p> <p>v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi</p> | <p>Scuole di afferenza;</p> <p>j. predisporre un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;</p> <p>k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;</p> <p>l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;</p> <p>m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;</p> <p>n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;</p> <p>o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;</p> <p>p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;</p> <p>q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;</p> <p>r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;</p> <p>s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;</p> <p>t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;</p> <p>u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.</li> <li>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</li> <li>c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</li> <li>d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;</li> <li>e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;</li> <li>f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</li> </ol> <p>3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.</p> | <p>generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;</p> <p>v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.</li> <li>b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;</li> <li>c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;</li> <li>d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;</li> <li>e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;</li> <li>f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.</li> </ol> <p>3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.</p> <p><b>5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16, comma 3 o dell'art. 15, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.</b></p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.</li> <li>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.</li> <li>3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</li> <li>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.</li> <li>5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</li> </ol> | <p><b>Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.</li> <li>2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.</li> <li>3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.</li> <li>4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.</li> <li>5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.</li> <li><b>6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.</b></li> </ol> |
| <p><b>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</li> <li>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</li> </ol>   | <p><b>Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)</b></p> <p><del>1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.</del></p> <p><del>2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;</b></li> </ol> </li> </ol>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;</li> <li>c. la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;</li> <li>d. ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;</li> <li>e. la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;</li> <li>f. sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento;</li> <li>g. in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;</li> <li>h. in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.</li> </ul> |
| <p><b>Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)</b><br/>Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni</p> |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.</p>   |  |
| <p><b>Articolo 13 (La Giunta)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.</li> <li>2. La Giunta è composta da       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. il Direttore, che la presiede;</li> <li>b. il Vicedirettore;</li> <li>c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede;</li> <li>d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;</li> <li>e. n. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;</li> <li>f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</li> <li>g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;</li> <li>h. n. 2 professori o ricercatori designati secondo le seguenti modalità: designazione diretta per atto del Direttore del docente che ha ottenuto la massima valutazione nel più aggiornato Rapporto di Autovalutazione della Didattica e designazione diretta per atto del Direttore del ricercatore – di qualsiasi ruolo - che ha ottenuto la massima valutazione nel più aggiornato Rapporto di Autovalutazione della Ricerca. Lo scorrimento delle graduatorie avviene: nel caso le due graduatorie individuino la stessa persona (che avrà diritto di opzione recedendo dall'una o dall'altra posizione); nel caso che i membri in tal modo designabili siano già membri di diritto della Giunta. In prima applicazione saranno considerati, per la valutazione: la media dei punteggi ottenuti nella valutazione della didattica, su tutti i corsi tenuti a qualsiasi titolo, negli ultimi tre anni; la più recente graduatoria RFO. In caso di parità verrà designato chi ha più lunga prospettiva temporale di servizio.</li> </ol> </li> <li>3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.</li> </ol> |  |



|   |  |
|---|--|
| <p>4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.</p> <p>5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.</p>   |  |
| <p><b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b></p> <p>1. Il Dipartimento di Architettura al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena e una a Bologna. Con riferimento allo Statuto di Ateneo, Parte V, art. 40, comma 2, i componenti che hanno sede di servizio presso il Polo di Ravenna e risultano, in relazione alle procedure di assunzione, incardinati alla Facoltà di ingegneria, fanno capo all'Unità Organizzativa di Bologna.</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</p> <p>2. L'Unità Organizzativa di Sede</p> <p>a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;</p> <p>b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.</p> <p>3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.</p> | <p><b>Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)</b></p> <p>1. Il Dipartimento di Architettura al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena e una a Bologna. Con riferimento allo Statuto di Ateneo, Parte V, art. 40, comma 2, i componenti che hanno sede di servizio presso il Polo di Ravenna <del>e risultano, in relazione alle procedure di assunzione, incardinati alla Facoltà di ingegneria,</del> fanno capo all'Unità Organizzativa di Bologna.</p> <p>Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.</p> <p>2. L'Unità Organizzativa di Sede</p> <p>a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;</p> <p>b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.</p> <p>3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.</p> |
| <p><b>Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)</b></p> <p>1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>immediatamente una sola volta.</p> <p>In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.</p> <p>2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;</li> <li>b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;</li> <li>c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;</li> <li>d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;</li> <li>e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.</li> </ol> <p>3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.</p> |  |
| <p><b>Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento Sezioni, Centri, Laboratori )</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.</li> <li>2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.</li> </ol>   |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.</p>   |  |
| <p><b>PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA</b></p>   |  |
| <p><b>Articolo 17 (Fondi e gestione)</b></p> <p>1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.</p> <p>2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.</p>   |  |
| <p><b>PARTE IV - NORME FINALI</b></p>  |  |
| <p><b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b></p> <p>1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.</p> <p>2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. forme di consultazione sincrone;</li> <li>b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.</li> </ul> | <p><b>Articolo 18 (Validità delle sedute)</b></p> <p>1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.</p> <p>2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. forme di consultazione sincrone;</li> <li>d. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.</li> </ul> <p><b>3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;</li> <li>- proposta di chiamata di professori;</li> <li>- stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.</li> </ul> <p><b>4. Sono assunte in composizione ristretta</b></p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.</b> |
| <p><b>Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)</b></p> <p>1. Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.</p> |  |

ALLEGATO B) AL DECRETO RETTORALE N. 1612/2017 PROT. N. 154379 DEL 06/12/2017  
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
ARCHITETTURA

(EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.R.  
N. 1387/51438 DEL 09/11/2012)

**PARTE GENERALE**

**Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Architettura.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Architecture, e l'acronimo, DA, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Cesena e di Bologna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Cesena.

**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico- Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.
5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività

didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.

7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

### **Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Architettura svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito del progetto di architettura, della progettazione urbanistica e territoriale e dei loro processi costruttivi e produttivi, nella più ampia gamma degli aspetti disciplinari (con riferimento ai Settori Scientifico Disciplinari richiamati in allegato). Particolare attenzione viene riservata, nella formazione come nella ricerca, alle relazioni tra architettura e ingegneria.

### **Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

## **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

### **Articolo 6 (Il Direttore)**

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
  - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
  - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
  - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
  - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
  - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
  - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
  - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
  - j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
  - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
  - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;
  - c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di

- 
- 
- d. indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
  - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
  4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - b. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - c. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - d. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10%, con arrotondamento per eccesso, dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - e. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
  - f. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 1 in caso di elettorato attivo composto da un numero compreso tra 1 a 5 assegnisti, pari a 2 in caso di elettorato attivo composto da un numero compreso tra 6 a 10 assegnisti, un numero pari a 3 in caso di elettorato attivo composto da un numero di assegnisti superiore a 10.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

#### **Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
  - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
  - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
  - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
  - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
  - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico- amministrativo;
  - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
  - h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;

- 
- i. approva l'affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
  - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
  - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;
  - l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
  - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
  - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
  - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
  - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
  - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
  - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
  - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
  - t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1.
    - b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
    - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
    - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
    - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
    - f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
  3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.
  5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare gli atti sull'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) ad un suo componente, responsabile, ai sensi dell'art. 16, comma 3 o dell'art. 15, delle risorse finalizzate e assegnate all'Unità Organizzativa di Sede o alle articolazioni dipartimentali, la cui gestione amministrativa e contabile sia stata affidata all'Amministrazione di Campus.

#### **Articolo 10 (Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.
5. Ha diritto all'elettorato passivo il personale tecnico amministrativo che ha manifestato formalmente la propria disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento. Chi ha manifestato tale disponibilità non può far parte del seggio elettorale.
6. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

#### **Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca, si applicano le seguenti disposizioni:
  - a) le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio e si esercitano nei Consigli dei Dipartimenti in cui sono inquadrati i relativi tutor;
  - b) ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno 6 mesi a decorrere dalla data dell'elezione;
  - c) la candidatura dell'assegnista è individuale e obbligatoria e deve essere presentata entro un tempo congruo definito dal Dipartimento. L'assegnista che ha manifestato la disponibilità a far parte del Consiglio di Dipartimento non può far parte del seggio elettorale;
  - d) ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza;
  - e) la votazione è valida se ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto;
  - f) sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti previsti dal Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
  - g) in caso di parità di voti è eletto l'assegnista il cui rapporto contrattuale, ivi inclusi i rinnovi contrattuali, garantisca una permanenza maggiore nella rappresentanza. In caso di ulteriore parità si individua il più giovane d'età. Da ultimo, in caso si rilevi ancora una situazione di parità, si procede con sorteggio;
  - h) in caso di cessazione/scadenza del contratto di assegno si procede all'integrazione della rappresentanza per il residuo del mandato, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui non vi sia una graduatoria utile, si procede con elezioni suppletive da tenersi trascorsi 45 giorni dalla cessazione/scadenza.

#### **Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

#### **Articolo 13 (La Giunta)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede;
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - e. n. 9 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano



- 
- 
- rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
- f. n. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. n. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - h. n. 2 professori o ricercatori designati secondo le seguenti modalità: designazione diretta per atto del Direttore del docente che ha ottenuto la massima valutazione nel più aggiornato Rapporto di Autovalutazione della Didattica e designazione diretta per atto del Direttore del ricercatore – di qualsiasi ruolo - che ha ottenuto la massima valutazione nel più aggiornato Rapporto di Autovalutazione della Ricerca. Lo scorrimento delle graduatorie avviene: nel caso le due graduatorie individuino la stessa persona (che avrà diritto di opzione recedendo dall'una o dall'altra posizione); nel caso che i membri in tal modo designabili siano già membri di diritto della Giunta. In prima applicazione saranno considerati, per la valutazione: la media dei punteggi ottenuti nella valutazione della didattica, su tutti i corsi tenuti a qualsiasi titolo, negli ultimi tre anni; la più recente graduatoria RFO. In caso di parità verrà designato chi ha più lunga prospettiva temporale di servizio.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

## PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

### Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Dipartimento di Architettura al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Cesena e una a Bologna. Con riferimento allo Statuto di Ateneo, Parte V, art. 40, comma 2, i componenti che hanno sede di servizio presso il Polo di Ravenna fanno capo all'Unità Organizzativa di Bologna.

Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.

2. L'Unità Organizzativa di Sede
- a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statutari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

### Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.

In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.

2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede
- a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
  - b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
  - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;

- d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
  - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. Tutte le Unità Organizzative di Sede hanno un Responsabile.

#### **Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento Sezioni, Centri, Laboratori )**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

### **PARTE IV - NORME FINALI**

#### **Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Sono assunte in composizione ristretta alla fascia superiore o equivalente, o al ruolo equivalente le seguenti delibere:
  - proposta di copertura ruoli di professori, limitatamente alla fase disciplinata dall'art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con Decreto Rettoriale n. 977 del 9 dicembre 2013;
  - proposta di chiamata di professori;
  - stato giuridico del personale docente, gestione della carriera dei singoli professori e ricercatori a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro dei ricercatori a tempo determinato, delibere nelle quali debba essere valutato il curriculum scientifico e professionale dei professori e ricercatori.
4. Sono assunte in composizione ristretta alle fasce dei professori le delibere che riguardano la proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato.

#### **Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)**

Il Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della Scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i

---

rappresentanti professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012 – Regolamento di funzionamento delle Scuole.

---

**ANNO 2017**  
**REPERTORIO N.1613**  
**PROTOCOLLO N.154407 DEL 6/12/2017**  
**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO**  
**DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 dicembre 2011 e s.m.i. e in particolare l'articolo 17 "Organi del Dipartimento" che prevede la possibilità di integrare la Giunta di Dipartimento con la componente assegnisti di ricerca;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali emanato con Decreto Rettorale n. 851 del 5 luglio 2012 e s.m.i.;
- VISTA** la delibera del consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali del 19 settembre 2017, con la quale è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 21 novembre e del 28 novembre 2017, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;

**DECRETA**

**Articolo 1**  
**(Modifiche al Regolamento di funzionamento**  
**del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali)**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali sono così riformulati nelle parti trascritte in **grassetto**:
- " 2. La Giunta è composta da:*
- a. il Direttore, che la presiede;*
  - b. il Vicedirettore;*
  - c. il Responsabile dell'Unità Organizzative di Sede;*
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;*
  - e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;*
  - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;*
  - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;*
  - h. 2 tra professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento.*
  - i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletti fra i componenti del Consiglio del*

**Dipartimento.**

3. *L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i. avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti."*

**Articolo 2  
(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, si riporta in Allegato A) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3  
(Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 6/12/2017

**IL RETTORE**  
(Prof. Francesco Ubertini)

ALLEGATO A) AL DECRETO RETTORALE N.1613/2017 DEL 6/12/2017  
TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
(EMANATO CON D.R. N. 851/31278 DEL 05/07/2012 E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON D.R.  
N. 1387/51438 DEL 09/11/2012)

**PARTE GENERALE****Articolo 1 (Oggetto del Regolamento, denominazione, sedi)**

1. Il presente Regolamento concerne l'assetto organizzativo e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali.
2. Alla denominazione del Dipartimento possono essere aggiunte la corrispondente denominazione in lingua inglese, Department of Biological, Geological, and Environmental Sciences, e l'acronimo, BiGeA, congiuntamente o disgiuntamente.
3. Il Dipartimento si articola nelle sedi di Bologna e di Ravenna e ha la propria sede amministrativa presso la sede di Bologna.

**Articolo 2 (Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento (richiamati in allegato), approva il piano triennale della ricerca, ferma restando l'autonomia nell'organizzazione della ricerca di ogni singolo professore e ricercatore in esso inquadrato, per quanto attiene sia ai temi della stessa sia ai metodi.
2. Il Dipartimento è responsabile, di norma, dell'esecuzione dei progetti scientifici, nonché delle attività di consulenza e di ricerca comunque finanziate.
3. Il Dipartimento approva, per le parti di propria competenza, il piano triennale della didattica, lo trasmette alle Scuole di riferimento e rende il parere sul piano triennale della didattica delle Scuole a cui afferisce.
4. Il Dipartimento propone o concorre a proporre, con altri Dipartimenti, alle Scuole di riferimento l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo e delle attività di formazione professionalizzante, secondo modalità definite nel Regolamento delle Scuole di riferimento.

5. Il Dipartimento delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, anche a seguito di richieste di riesame da parte delle Scuole di riferimento, ai sensi all'Articolo 18, comma 5, lettera c. dello Statuto d'Ateneo, seguendo le procedure previste dal piano didattico triennale delle Scuole di riferimento.
6. Il Dipartimento concorre alle attività di supporto amministrativo e gestionale delle attività didattiche coordinate dalle Scuole di riferimento.
7. Il Dipartimento gestisce o concorre a gestire, con altri Dipartimenti, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione nei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento, con l'eventuale coordinamento delle Scuole di riferimento.
8. Il Dipartimento predispose un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati.

### **Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)**

Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività formative nell'ambito delle Scienze della Vita e della Terra.

### **Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)**

I Dipartimenti hanno autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti d'Ateneo.

## **PARTE I – ORGANI E COMPETENZE**

### **Articolo 5 (Organi del Dipartimento)**

Sono Organi del Dipartimento:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. La Giunta.

### **Articolo 6 (Il Direttore)**

1. Il Direttore è un professore del Dipartimento eletto dal Consiglio di Dipartimento secondo le norme vigenti, lo Statuto d'Ateneo e le regole elettorali contenute nel presente Regolamento e:
  - a. ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento;
  - b. presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento ed è componente di diritto dei Consigli delle Scuole alle quali il Dipartimento è afferente;
  - c. indice le elezioni delle rappresentanze negli Organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
  - d. individua i fabbisogni e propone la distribuzione delle risorse;
  - e. propone le previsioni sull'utilizzo delle risorse al Consiglio di Dipartimento, tecnicamente supportato dal Responsabile amministrativo-gestionale secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
  - g. è consegnatario degli spazi e beni assegnati al Dipartimento secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
  - h. formula al Consiglio d'Amministrazione richieste di personale tecnico- amministrativo, spazi, strutture;
  - i. indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione ai sensi dell'Articolo 17, comma 5 dello Statuto d'Ateneo;
  - j. nei rapporti contrattuali esprime la volontà a contrarre con o senza autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di spese in economia e di contabilità.
2. Il Direttore, inoltre:
  - a. è responsabile dell'attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
  - b. sovrintende all'attività di ricerca curandone la valutazione;

- c. sovrintende alla ripartizione dei compiti didattici fra professori e ricercatori secondo le linee di indirizzo d'Ateneo sulla programmazione didattica e vigila sull'assolvimento di tali compiti;
  - d. mette a disposizione dei professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti le attrezzature e gli strumenti necessari per le attività scientifiche;
  - e. vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio di Dipartimento, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi;
  - f. promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per la ricerca e la didattica.
3. Il Direttore può delegare le funzioni indicate nel comma 2.
  4. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Articolo 7 (Elezione del Direttore di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione del Direttore di Dipartimento la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il Direttore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il Direttore resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

#### **Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)**

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a. il Direttore che lo presiede;
  - g. i professori e ricercatori in esso inquadrati;
  - b. il Responsabile amministrativo – gestionale, che assume le funzioni di segretario;
  - h. i rappresentanti eletti del personale tecnico amministrativo in numero pari al 10% dei professori e ricercatori secondo modalità previste nell'Articolo 10 del presente regolamento;
  - c. i rappresentanti eletti degli studenti di primo, secondo e terzo ciclo in numero pari al 15% dei professori e ricercatori, secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche, ai fini dell'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo;
  - d. i rappresentanti eletti degli assegnisti di ricerca in un numero pari a 3.
2. Il Direttore può invitare alle sedute del Consiglio, in qualità di uditori, titolari di borse di studio, di contratti di ricerca e altri soggetti che svolgono attività scientifiche e didattiche nel Dipartimento o che siano interessati alle attività del Dipartimento.

#### **Articolo 9 (Consiglio di Dipartimento – Competenze)**

1. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. approva la proposta di Regolamento di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti;
  - b. approva un piano triennale della ricerca che definisce gli obiettivi, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale di Ateneo, indicando le attività di preminente interesse e la relativa disponibilità di strutture, servizi e strumentazione;
  - c. approva, per le parti di propria competenza, e trasmette alle Scuole a cui afferisce, un piano triennale della didattica, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale d'Ateneo;
  - d. propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti;
  - e. programma il fabbisogno di personale e le proposte per la copertura di posti di professore e ricercatore;
  - f. individua le priorità relative al fabbisogno del personale tecnico-amministrativo;
  - g. formula le proposte di chiamata di professori e ricercatori;
  - h. interagisce con le Scuole di afferenza per la regolamentazione dei Corsi di Studio, secondo quanto previsto dai Regolamenti d'Ateneo pertinenti;
  - i. approva l'eventuale affidamento del coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca di propria competenza alle Scuole di afferenza;
  - j. predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli organi di Governo dell'Ateneo e ne rende pubblici i risultati;
  - k. propone l'attivazione e la disattivazione di Unità Organizzative di Sede;

- l. propone l'istituzione delle strutture di cui all'Articolo 25, comma 1 dello Statuto d'Ateneo;
  - m. approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
  - n. nella definizione dei piani triennali di ricerca e di didattica, nonché nella pianificazione e attribuzione di risorse e nelle proposte di cui alle lettere e. e g. tiene conto delle specifiche esigenze delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, ai sensi dell'Articolo 7, comma 2, lettera e) e dell'Articolo 16, comma 5, lettera b) dello Statuto d'Ateneo;
  - o. esprime i pareri sulla mobilità del personale docente fra Dipartimenti o fra Sedi;
  - p. designa una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Consigli delle Scuole a cui afferisce, tenendo conto delle caratteristiche delle Unità Organizzative di Sede, se esistenti, e secondo quanto stabilito dallo Statuto d'Ateneo;
  - q. in seguito a valutazione sulla complessità del Dipartimento delle esigenze e specificità culturali, propone al Consiglio d'Amministrazione l'articolazione del Dipartimento nelle forme organizzative di cui all'Articolo 16;
  - r. assegna il budget di funzionamento alle Unità Organizzative di Sede rispettando i vincoli di destinazione che il Consiglio d'Amministrazione ha dato sulle risorse assegnate al Dipartimento;
  - s. se necessario assegna il budget di funzionamento alle articolazioni organizzative di cui all'Articolo 16 e designa se necessario il responsabile di cui all'Articolo 16, comma 3;
  - t. approva il rendiconto finanziario secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
  - u. valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta;
  - v. detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento, inoltre:
    - a. approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera v., comma 1;
    - b. propone alle Scuole di afferenza, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio di primo, secondo e terzo ciclo, nonché delle attività di formazione professionalizzante;
    - c. delibera i compiti didattici dei professori e ricercatori, in conformità con il piano triennale della didattica e con le linee guida di Ateneo sulla programmazione didattica, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Scuole di riferimento che confermano l'attribuzione di tali compiti;
    - d. approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
    - e. delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;
    - f. esprime i pareri di cui all'Articolo 18, comma 4 dello Statuto d'Ateneo, relativi ai piani triennali delle Scuole.
  3. Le competenze di cui al comma 1 sono esclusive del Consiglio di Dipartimento.
  4. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta le funzioni di cui al comma 2.

#### **Articolo 10 (Elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo la votazione è valida se hanno partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
2. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti al Dipartimento.
3. In caso di parità di voti è eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
4. Le rappresentanze durano in carica un triennio. In caso di rinuncia o in caso di cessazione, per il residuo del mandato l'integrazione della rappresentanza avviene secondo le graduatorie dei non eletti.

#### **Articolo 11 (Elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di Dipartimento)**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli assegnisti di ricerca si applicano le disposizioni precedenti relative al personale tecnico amministrativo nei limiti della compatibilità.
2. Le rappresentanze degli assegnisti di ricerca durano in carica un biennio.

3. Ha diritto all'elettorato passivo l'assegnista di ricerca il cui rapporto contrattuale abbia durata di almeno un anno a decorrere dalla data dell'elezione.

#### **Articolo 12 (Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento)**

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti del primo, secondo e terzo ciclo sono disciplinate da appositi regolamenti elettorali sulle elezioni studentesche per consentire l'applicazione dell'Articolo 38, comma 12 dello Statuto d'Ateneo.

#### **Articolo 13 (La Giunta)**

1. La Giunta coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta da:
  - a. il Direttore, che la presiede;
  - b. il Vicedirettore;
  - c. il Responsabile dell'Unità Organizzative di Sede;
  - d. il Responsabile amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;
  - e. 6 professori e ricercatori eletti con composizione paritaria fra le fasce in modo che siano rappresentati anche professori e ricercatori nelle diverse sedi di servizio;
  - f. 2 rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - g. 2 rappresentanti degli studenti eletti fra i componenti del Consiglio di Dipartimento;
  - h. 2 tra professori e ricercatori designati dal Direttore del Dipartimento.
  - i. 1 rappresentante degli assegnisti di ricerca eletti fra i componenti del Consiglio del Dipartimento.
3. L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere e., f., g., i., avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
4. Il mandato della Giunta è triennale e coincide con quello del Direttore.
5. In fase di prima applicazione il mandato coincide con quello del Direttore anche se non è triennale.

### **PARTE II- ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE**

#### **Articolo 14 (Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, al fine di coordinare le attività svolte sulle diverse sedi, organizza al suo interno una Unità Organizzativa di Sede a Ravenna.  
Fanno parte delle Unità Organizzative di Sede i professori e ricercatori che in essa assolvono i propri obblighi di servizio derivanti anche dal precedente incardinamento per sede di servizio nelle Facoltà.
2. L'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. riceve e gestisce le risorse (budget) per il funzionamento assegnate dal Consiglio di Dipartimento;
  - b. esercita l'autonomia gestionale, rispettando l'unitarietà degli indirizzi scientifici e didattici del Dipartimento, senza organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento.
3. Nei casi in cui non esistano i requisiti statuari che di norma permettono a un Dipartimento di istituire una Unità Organizzativa di Sede, i professori e i ricercatori inquadrati nel Dipartimento che assolvono ai propri obblighi didattici in sedi diverse da quella della sede amministrativa del proprio Dipartimento per qualsiasi esigenza gestionale, di norma, fanno riferimento a tale sede amministrativa.

#### **Articolo 15 (Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede)**

1. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede è eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori che hanno sede di servizio nella sede, di norma congiuntamente al Direttore e sempre secondo le stesse regole elettorali. La durata del mandato è triennale, rinnovabile immediatamente una sola volta.  
In prima applicazione di questo Regolamento, il mandato del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede, scade nello stesso tempo del mandato del Direttore.
2. Il Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede:
  - a. in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Dipartimento, coordina le attività didattiche e scientifiche svolte nella sede, adottando le opportune forme di consultazione dei membri della



- 
- 
- medesima Unità Organizzativa di Sede e in coerenza con gli indirizzi del Direttore definisce i livelli dei servizi;
- b. partecipa al Consiglio di Campus in qualità di componente di diritto;
  - c. partecipa alle attività della Giunta del Dipartimento in qualità di componente di diritto;
  - d. ha compiti istruttori sulle risorse esterne all'Ateneo e che possono essere destinate al funzionamento della sede;
  - e. sovrintende all'impiego delle risorse assegnate alla sede, supportato tecnicamente dal personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, afferente al Dipartimento, alla Scuola o al Campus, nel rispetto del Regolamento di contabilità e di organizzazione d'Ateneo.
3. L'Unità Organizzativa di Sede ha un Responsabile. Il Direttore del Dipartimento può svolgere il ruolo del Responsabile dell'Unità Organizzativa di Sede.

#### **Articolo 16 (Ulteriori articolazioni del Dipartimento - Sezioni - Centri - Laboratori)**

1. Il Dipartimento si può articolare in varie forme organizzative, sezioni, centri, laboratori, per necessità legate all'identità culturale di alcuni ambiti disciplinari o Settori Scientifico-Disciplinari, o per necessità di carattere pratico-logistico, o per esigenze di organizzazione e di coordinamento della didattica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme dei Settori Scientifico-Disciplinari di riferimento del Dipartimento.
2. Le articolazioni organizzative del Dipartimento hanno compiti di adempimento e di svolgimento di attività istituzionali senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e all'interno della contabilità generale del Dipartimento garantiscono la propria visibilità mediante efficaci forme di comunicazione. Il Consiglio del Dipartimento indica la composizione di tali articolazioni con delibera espressa.
3. Le articolazioni organizzative possono ricevere dal Consiglio di Dipartimento risorse finalizzate al funzionamento. In questo caso le risorse possono essere gestite mediante un componente del Consiglio designato dal Consiglio stesso, responsabile del loro impiego e si applica la disciplina di cui all'Articolo 15, comma 2, lettera e. Sono fatte salve le responsabilità operative connesse all'assetto dipartimentale.

### **PARTE III – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Articolo 17 (Fondi e gestione)**

1. Le entrate sono individuate secondo i regolamenti vigenti in materia di contabilità.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

### **PARTE IV - NORME FINALI**

#### **Articolo 18 (Validità delle sedute)**

1. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme generali e statutarie.
2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a. forme di consultazione sincrone;
  - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

#### **Articolo 19 (Rappresentanze nei Consigli delle Scuole di riferimento)**

Il consiglio di dipartimento nella composizione limitata ai professori e ricercatori, ai fini dell'applicazione delle norme generali vigenti in materia di organi della scuola, designa, con votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti professori e ricercatori nei consigli delle scuole di riferimento, su proposta del Direttore del Dipartimento. La proposta è formulata secondo i criteri di cui all'art. 7 del DR n. 743/2012.

---

**ANNO 2017**  
**REPERTORIO N.1614**  
**PROTOCOLLO N.154422 DEL 6/12/2017**  
**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TIPO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI**  
**DI RICERCA INDUSTRIALE - CIRI**

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto d'Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011 e s.m.i.;
- VISTE** le delibere della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 07/06/2010, 08/06/2010 e 21/06/2010, con le quali è stato approvato il Regolamento tipo di Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale;
- VISTI** i Decreti Rettorali con i quali sono stati costituiti i Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale ed emanati i relativi Regolamenti di funzionamento;
- VISTE** le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, rispettivamente del 31/10/2017 e 21/11/2017, con le quali sono state approvate le modifiche al Regolamento tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale - CIRI;

**DECRETA**

**Articolo 1**

**(Modifiche al Regolamento tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale)**

1. Vengono apportate, come approvate dagli Organi citati in premessa, le modificazioni al Regolamento tipo dei Centri Interdipartimentali di Ricerca Industriale - CIRI, approvato con delibere della Giunta d'Ateneo, del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 07/06/2010, 08/06/2010 e 21/06/2010, così come riportate nell'Allegato A) al presente Decreto Rettorale, che ne costituisce parte integrante.

**Articolo 2**

**(Testo Coordinato)**

1. Per una migliore lettura delle modifiche intervenute al Regolamento, si riporta in Allegato B) il testo coordinato a mero titolo informativo, privo di valore normativo.

**Articolo 3**

**(Entrata in Vigore)**

1. Il presente Decreto Rettorale è inviato in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Bologna, 6/12/2017

**IL RETTORE**

Prof. Francesco Ubertini

ALLEGATO A) AL D.R. 1614 DEL 06/12/2017

REGOLAMENTO TIPO DI CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE - CIRI

| TESTO VIGENTE                          | MODIFICHE APPROVATE DAGLI OOAA |
|--|--------------------------------|
| <b>Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI</b> |                                |

|   |  |
|---|--|
| <b>Art. 1 – Attivazione</b>   |  |
| 1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale - CIRI, di seguito denominato CIRI ..... , del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro.  |  |
| 2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento.   |  |
| <b>Art. 2 – Scopi e attività</b>  |  |
| 1. Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico nel campo ....., per rispondere alle esigenze del mondo industriale  | 1. Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico, <b>in stretta interazione con le aziende</b> , nel campo ....., per rispondere alle esigenze del mondo industriale               |
| 2. L'attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del DPR 382/80 e dall'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche. | <del>2. L'attività svolta dal CIRI è disciplinata secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'Università di Bologna inerente alla modalità di ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del DPR 382/80 e dall'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Istruzione Superiore, emanato con D.R. n.378 del 05.11.2001 e successive modifiche.</del> |
| 3. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio.  | <del>2. Al CIRI è riconosciuta autonomia amministrativa, contabile e di bilancio. Al CIRI è riconosciuta autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.</del>  |
|   | <b>3. Il modello gestionale applicato al CIRI è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni degli altri Regolamenti di Ateneo.</b>   |
| <b>Titolo II – ORGANI</b>   |  |
| <b>Art. 3 – Organi</b>  |  |
| Sono Organi del CIRI:   |  |
| a) il Direttore;  |  |
| b) la Giunta Esecutiva;   | b) la Giunta <del>Esecutiva</del> ;  |
| c) il Comitato di Direzione;  | e) <del>il Comitato di Direzione</del> ;   |
| d) il Consiglio.  | c) il Consiglio  |
| <b>Art. 4 – Direttore</b>   |  |

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono alle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p> | <p>1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono <del>alle Strutture di Ricerca</del> ai <b>Dipartimenti</b> dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.</p>   |
|   | <p><b>2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal decano. Il decano è un professore di 1<sup>a</sup> fascia del Consiglio del CIRI, con la maggiore anzianità nel ruolo di I<sup>a</sup> fascia. Laddove nel Consiglio del CIRI non sia presente un professore di 1<sup>a</sup> fascia, il Decano è il professore di 2<sup>a</sup> fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo.</b></p>               |
| <p>2. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta.</p>  | <p>2 <b>3.</b> Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta.</p>   |
| <p>3. L'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.</p>  | <p>3 <b>4.</b> L'incarico di Direttore <b>non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) del presente Regolamento;</b> l'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture <b>di Ateneo</b> e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.</p> |
| <p>4. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:</p>   | <p>4- <b>5.</b> Il Direttore svolge le seguenti funzioni:</p>   |
| <p>rappresenta il CIRI;</p>   | <p><b>a)</b> rappresenta il CIRI;</p>   |
| <p>convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;</p>  | <p><b>b)</b> convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;</p>  |
| <p>convoca e presiede la Giunta Esecutiva;</p>  | <p><b>c)</b> convoca e presiede la Giunta <del>Esecutiva</del>;</p>   |
| <p>convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al Consiglio;</p>   | <p><del>convoca e partecipa alle riunioni del Comitato di Direzione e ne riferisce alla Giunta esecutiva e al Consiglio;</del></p>  |
| <p>è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI;</p>  | <p><b>d)</b> è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI <b>secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo;</b></p>  |
| <p>vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;</p>  | <p><b>e)</b> vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l'ausilio del Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l'approvazione;</p> | <p><del>predispone, con il supporto della Giunta esecutiva e l'ausilio del Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre al parere obbligatorio del Comitato di Direzione e successivamente al Consiglio del CIRI per l'approvazione;</del><br/> <b>f) in sede di programmazione, con il supporto della Giunta e l'ausilio del Responsabile amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti formula le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento al Consiglio del CIRI per l'approvazione; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio del CIRI le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;</b></p> |
| <p>assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;</p>   | <p><b>g)</b> <del>assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;</del></p>   |
| <p>è responsabile del raggiungimento dell'equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;</p>   | <p><b>h)</b> <del>è responsabile del raggiungimento dell'equilibrio finanziario del CIRI e della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;</del></p>   |
| <p>vigila sulla corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI;</p>   | <p><b>i)</b> <del>vigila sulla</del> <b>rendicontazione delle attività;</b> <del>corretta rilevazione delle ore di lavoro svolte dal personale del CIRI;</del></p>   |
| <p>designa, tra i docenti e ricercatori a tempo indeterminato afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;</p>   | <p><b>l)</b> <del>designa, tra i docenti e ricercatori</del> <b>di ruolo a tempo indeterminato</b> afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;</p>   |
| <p>coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11;</p>  | <p><del>— coordina e controlla le attività svolte dal Responsabile Operativo, di cui al successivo art. 11;</del></p>  |
|   | <p><b>m) ha cura di promuovere e attuare ogni intervento utile per garantire l'attività dei CIRI nelle corrette relazioni con i Dipartimenti e in generale con le Strutture dell'Università, anche attraverso la condivisione e/o la regolamentazione dell'utilizzo di risorse.</b></p>  |
|   | <p><b>n) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CIRI; promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per le proprie finalità.</b></p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;  |
|  | p) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CIRI secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;   |
| è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.  | <del>è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.</del>   |
| 5. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva:  | <del>5-6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta Esecutiva:</del>   |
| definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti;   | <del>a) definisce, su base triennale, i programmi di ricerca industriale, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti;</del> <b>elabora gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il documento di programmazione triennale-Piano Strategico di Ateneo, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti, sottoponendoli al Consiglio per l'approvazione.</b> |
| predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di ricerca industriale;   | <del>predispone il piano finanziario triennale, declinato su base annuale, per la realizzazione dei programmi di ricerca industriale;</del>  |
| presenta semestralmente al Comitato di Direzione una relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo.   | <del>b) presenta semestralmente al Comitato di Direzione</del> <b>al Consiglio con cadenza annuale una relazione circa l'andamento delle attività del CIRI</b> <del>scientifica e gestionale sulle attività del CIRI, redatta con il supporto del Responsabile Operativo.</del>  |
| 6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore. | <del>6. Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il più anziano in ruolo tra i membri del Consiglio del Centro Interdipartimentale convoca il Consiglio stesso per l'elezione del nuovo Direttore.</del>  |
| <b>Art. 5 – Giunta Esecutiva</b>   | <b>Art. 5 – Giunta Esecutiva</b>   |
| 1. La Giunta Esecutiva è composta da:  | 1. La Giunta Esecutiva è composta da:  |
| a) il Direttore;   | a) il Direttore, <b>che la presiede;</b>   |
|  | <b>b) il Vicedirettore</b>   |

|   |  |
|---|--|
| b) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;   | <del>b)</del> c) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;  |
| c) il/i Responsabile/i Operativo/i.   | e) <del>il/i Responsabile/i Operativo/i.</del>   |
|   | <b>d) il Responsabile Amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario</b>   |
|   | e) <b>da 3 a 9</b> componenti dei Dipartimenti aderenti al Ciri, di cui due terzi eletti dal Consiglio del Ciri e un terzo designato dal Direttore del Ciri in entrambi i casi tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio del CIRI e secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun CIRI. <b>Tali componenti restano in carica tre anni, in coincidenza del mandato del Direttore e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta.</b> |
|   | 1 bis) Il regolamento del singolo CIRI può altresì prevedere la partecipazione alle sedute della Giunta, qualora non siano già componenti di essa, di responsabili di laboratori, di progetti e di contratti commerciali. La partecipazione in ogni caso non determina diritto di voto.  |
| 2. La Giunta Esecutiva è convocata, almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore che la presiede.  | 2. La Giunta <del>Esecutiva</del> è convocata, <del>almeno una volta ogni tre mesi, dal Direttore, che la presiede.</del>  |
| 3. La Giunta Esecutiva:   | 3. La Giunta <del>Esecutiva</del> :  |
| collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi 4 e 5;  | a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi <del>4 e 5</del> e <b>6 del presente regolamento;</b>   |
| definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;      | <del>definisce gli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI anche mediante consultazione del Comitato di Direzione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;</del>  |
| esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;   | b) esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;   |
| analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive; | c) analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive e <b>riferisce periodicamente al consiglio</b>   |

|  |  |
|--|--|
| decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca dell'Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del Centro;  | <del>decide in merito alla modalità di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra il personale di ricerca dell'Università di Bologna che partecipa al CIRI, al netto delle ritenute operate secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al precedente art. 2 comma 2 e solo previo raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del Centro;</del> |
| decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative;   | <del>decide in merito alle modalità di ripartizione degli oneri tra le diverse unità operative;</del>  |
| stabilisce il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13.   | <del>d) stabilisce <b>analizza</b> il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13 <b>e le propone al Consiglio, che approva.</b></del>   |
|  | <del>e) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.</del>   |
| 5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.  | <del>5. Per la validità delle riunioni della Giunta Esecutiva occorre la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto. Le riunioni possono avvenire in teleconferenza o con altre modalità e/o tecniche telematiche. Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.</del>           |
| <b>Art 6 – Comitato di Direzione</b>   | <b>abrogato</b>  |
| 1. Il Comitato di Direzione è Organo consultivo e propositivo sugli orientamenti scientifici e gli obiettivi strategici e di controllo gestionale del CIRI.  |  |
| Il Comitato di Direzione è costituito dai responsabili delle Strutture dell'Università di Bologna che deliberano e mettono a disposizione risorse al CIRI, di cui al successivo titolo IV.   |  |
| 2. Il Comitato di Direzione si riunisce almeno due volte l'anno per il preliminare parere obbligatorio sul bilancio preventivo e consuntivo, l'analisi della relazione scientifica e gestionale sulle attività del CIRI e per verificare che le strategie perseguite dal CIRI siano in accordo con quelle delle Strutture aderenti. Il Comitato di Direzione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario, anche ai fini di cui all'art. 5, comma 3. |  |



|  |   |
|--|---|
| 3. I membri del Comitato di Direzione votano in proporzione alle risorse umane e strumentali conferite dalle strutture di ricerca di appartenenza, aggiornate trimestralmente e valorizzate nel tempo.   |   |
| 4. Il Comitato di Direzione è convocato di norma dal Direttore del CIRI che vi partecipa unitamente al Responsabile Operativo e al Responsabile Amministrativo di cui al successivo art. 12. Il Responsabile Operativo e il Responsabile Amministrativo partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto. |   |
| 5. Il Comitato di Direzione può essere convocato anche su istanza di almeno un terzo dei suoi componenti.  |   |
| <b>Art 7 – Consiglio</b>   |   |
| 1. Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato reclutato con contratto di ricerca pluriennale.   | 1. <del>Il Consiglio è costituito da tutto il personale afferente al CIRI, incluso il personale a tempo determinato reclutato con contratto di ricerca pluriennale.</del> <b>Il Consiglio è composto:</b>   |
|  | <b>a) dal Direttore, che lo presiede;</b>   |
|  | <b>b) dai Direttori dei Dipartimenti aderenti al CIRI, o dai Vicedirettori in caso di assenza o impedimento;</b>  |
|  | <b>c) dai professori e dai ricercatori afferenti al CIRI;</b>   |
|  | <b>d) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;</b>   |
|  | <b>e) da rappresentanti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 3 a 10 secondo quanto stabilito da ciascun regolamento dei CIRI. Tali rappresentanti durano in carica un biennio e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta</b> |
|  | <b>1 bis. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio, in relazione alle materie di interesse, può di volta in volta invitare alle sedute altri soggetti.</b>  |
| 2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta l'opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse.  |   |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI.</p> | <p><del>3. Il Consiglio approva, entro il 15 novembre di ogni anno, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Direzione, il bilancio preventivo ed, entro il 31 marzo, il conto consuntivo del CIRI. Il Consiglio del CIRI:</del></p>   |
|   | <p><b>a) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;</b></p>   |
|   | <p><b>b) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;</b></p> |
|   | <p><b>c) approva la proposta di Regolamento del CIRI a maggioranza assoluta dei componenti;</b></p>   |
|   | <p><b>d) approva gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;</b></p>  |
|   | <p><b>e) approva il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13;</b></p>  |
|   | <p><b>f) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse</b></p>  |
|   | <p><b>g) detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo.</b></p>  |
|   | <p><b>h) analizza la relazione scientifica e gestionale delle attività del CIRI per verificare che le strategie perseguite siano in accordo con quelle delle strutture aderenti.</b></p>  |
|   | <p><b>i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;</b></p>  |
|   | <p><b>l) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;</b></p>   |

|   |  |
|---|--|
|   | <b>3 bis. Il Consiglio del CIRI può delegare alla Giunta le funzioni di cui alle lettere i) e l) del comma 3 del presente articolo</b>   |
| 4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.  | <b>4.</b> Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.  |
| 5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12.   | <del>5. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 12.</del>   |
|   | <b>Articolo 7 bis (Validità delle sedute)</b>  |
|   | 1. Alle sedute degli organi collegiali del CIRI si applicano le norme generali e statutarie.   |
|   | 2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:  |
|   | a. forme di consultazione sincrone;  |
|   | b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.   |
| <b>Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</b>   |  |
| <b>Art. 8 – Adesione delle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna</b>  | <b>Art. 8 – Adesione delle Strutture di Ricerca dei Dipartimenti dell'Università di Bologna</b>  |
| 1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire altre Strutture di Ricerca della medesima Università.   | 1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire <b>altri Dipartimenti</b> <del>altre Strutture di Ricerca</del> della medesima Università.   |
| 2. L'adesione di una Struttura di Ricerca dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.  | 2. L'adesione di <b>un Dipartimento</b> <del>una Struttura di Ricerca</del> dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.   |
| 3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, le Strutture aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse incardinati l'impegno dei singoli a dedicare parte del proprio tempo allo svolgimento dei progetti previsti all'interno del CIRI, indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa. | 3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, <b>i Dipartimenti</b> <del>le Strutture</del> aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse incardinati <b>l'impegno la volontà dei singoli di afferire ai CIRI</b> , indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa. |

|  |  |
|--|--|
| <p>4. Le Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.</p>  | <p>4. <b>I Dipartimenti</b> <del>Le Strutture</del> dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.</p>   |
| <p>5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, le Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI.</p>  | <p>5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, <b>i Dipartimenti</b> <del>le Strutture di Ricerca</del> dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI, <b>che delibera tenendo conto della congruità delle finalità della Struttura con le finalità e gli ambiti di azione del CIRI e dell'adeguatezza delle risorse conferite.</b></p>  |
| <p>6. Le Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.</p> | <p>6. <b>I Dipartimenti</b> <del>Le Strutture di Ricerca</del> dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.</p>  |
| <p><b>Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna</b></p>   | <p><b>Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna</b></p>   |
| <p>1. Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna che non aderiscono al CIRI, su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI.</p>  | <p>1. <b>Al CIRI possono partecipare anche docenti e ricercatori afferenti</b> <del>Possono partecipare al CIRI a titolo individuale docenti e ricercatori afferenti a</del> <b>Dipartimenti</b> <del>Strutture di Ricerca</del> dell'Università di Bologna <del>che non aderiscono</del> <b>non aderenti al CIRI.</b> <del>7</del> <del>su richiesta dei Referenti Scientifici di cui al successivo art.11 e su approvazione del Consiglio del CIRI.</del> <b>La richiesta deve essere formulata dai Referenti Scientifici di cui al successivo art. 10 comma 2 e approvata dal Consiglio del CIRI.</b></p> |
|  | <p>1 bis. I docenti e ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo non possono ricoprire la carica di Direttore e di Referente Scientifico del CIRI secondo quanto previsto agli articoli 4 co. 1 e 10 co. 3</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI ottenuto l'assenso dei Referenti Scientifici e l'autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che ritirano la propria adesione.</p>   | <p><del>2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI ottenuto l'assenso dei Referenti Scientifici e l'autorizzazione della Giunta Esecutiva, purché questo non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro a valere su impegni assunti dai componenti che ritirano la propria adesione.</del> <b>I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI, ottenuto l'assenso del Referente Scientifico e l'autorizzazione del Consiglio del CIRI, a condizione che ciò non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro, a valere su impegni assunti dai componenti in parola.</b></p> |
| <p>3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell'Università di Bologna è incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI.</p>   | <p><del>3. La partecipazione al CIRI a titolo individuale del personale di ricerca dell'Università di Bologna è incompatibile con la nomina a Direttore e Referente Scientifico del CIRI.</del></p>   |
| <p><b>Art. 10 – Unità Operative</b></p>  |   |
| <p>1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell'ambito di ciascuna delle quali è svolto uno specifico programma di ricerca industriale.</p>  |   |
| <p>2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona ogni tre mesi alla Giunta Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.</p>   | <p>2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona <b>periodicamente ogni tre mesi</b> alla Giunta Esecutiva del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.</p>  |
| <p>3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, alla quale risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all'Unità Operativa.</p> | <p>3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI, <del>alla quale risultino presenti almeno tre quarti dei partecipanti all'Unità Operativa.</del> <b>L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.</b></p>  |
| <p>4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo Responsabile Scientifico.</p>                                 | <p>4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo <del>Responsabile</del> <b>Referente Scientifico.</b></p>  |

|  |   |
|--|---|
| 5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la direzione di altre Strutture e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.   | 5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la direzione di altre Strutture <b>di Ateneo</b> e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna. |
| <b>Art. 11 – Responsabile Operativo</b>  | <b>abrogato</b>   |
| 1. Per le attività di promozione e trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca industriale, il CIRI può avvalersi di uno o più Responsabili Operativi, che unisca competenze tecnico-scientifiche nella tematica di riferimento del CIRI, conoscenza del mondo industriale e capacità gestionali, assunto con apposito contratto, secondo le normative vigenti ed opera d'intesa con il Responsabile amministrativo. |   |
| 2. Il/i Responsabile/i Operativo/i é/sono scelto/i dalla Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio.   |   |
| 3. Il/i Responsabile/i Operativo/i dipende/ono direttamente dal Direttore, che supporta ed affianca nelle attività di gestione del CIRI.   |   |
| 4. Il/i Responsabile/i Operativo/i cura/no le relazioni con i committenti, l'organizzazione di incontri tecnici e la negoziazione dei termini contrattuali.  |   |
| 5. Il/i Responsabile/i Operativo/i fornisce/ono indicazioni alla Giunta Esecutiva e al Consiglio del CIRI in merito agli ambiti scientifici e tecnologici in cui può essere opportuno potenziare le attività di ricerca industriale del CIRI per rispondere alle richieste del mercato.  |   |
| <b>Art. 12 – Gestione amministrativa</b>   |   |
| 1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione Centrale dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo per il CIRI.   | 1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione <b>Centrale Generale</b> dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo- <b>gestionale</b> per il CIRI.       |
| <b>Titolo IV – RISORSE</b>   |   |
| <b>Art. 13 – Risorse umane</b>   |   |
| 1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i criteri che seguono.  |   |

|   |  |
|---|--|
| 2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.   | 2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente <del>alle Strutture ai</del> <b>Dipartimenti</b> dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.  |
| 3. Previa delibera del Consiglio della Struttura di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:  | 3. Previa delibera del Consiglio della <del>Struttura</del> <b>Dipartimento</b> di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:  |
| - se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;   | se il personale afferisce a una <del>Struttura di Ricerca</del> <b>Dipartimento</b> aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;   |
| se il personale afferisce a una Struttura di Ricerca non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.  | se il personale afferisce a una <del>Struttura di Ricerca</del> <b>Dipartimento</b> non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.  |
| 4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale sono valutati dalla Giunta Esecutiva, sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. | 4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale <b>possono essere</b> <del>sono</del> valutati dalla Giunta <del>Esecutiva</del> , sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura. |
| <b>Art. 14 – Risorse finanziarie</b>  |  |
| 1. Le entrate del CIRI si distinguono in:   |  |
| fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dall'Università al territorio;  |  |
| entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell'Università di Bologna.  |  |
| 2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti alle Strutture di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.  | 2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti <del>alle Strutture</del> <b>Dipartimenti</b> di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.  |
| <b>Art. 15 – Risorse strumentali</b>  |  |

|   |   |
|---|---|
| 1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere:  |   |
| - deliberate e messe a disposizione dalle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;   | deliberate e messe a disposizione <b>dai Dipartimenti dalle Strutture di Ricerca</b> dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;   |
| - conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti pubblici o privati;   |   |
| - acquisite con fondi del CIRI.   |   |
| 2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione della Giunta Operativa.  | 2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione della <del>Giunta Operativa</del> . <b>Consiglio del CIRI.</b>   |
| 3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell'Università di Bologna o di nuova acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI.  |   |
| 4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture di Ricerca dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.  | 4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture <del>di Ricerca</del> dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.   |
| <b>Art. 16 – Proprietà intellettuale</b>  |   |
| 1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti nell'ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell'Università di Bologna.   |   |
| <b>Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI</b>  |   |
| <b>Art. 17 – Disattivazione</b>   |   |
| Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione della Commissione Ricerca Scientifica e/o della Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. | Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, <b>su indicazione del Rettore o del suo delegato in materia di ricerca, ove presente,</b> <del>della Commissione Ricerca Scientifica e/o della Commissione Bilancio, sentito il Prorettore alla Ricerca e su parere il Collegio dei Direttori,</del> il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI. |
| <b>Art. 18 – Disposizioni finali</b>  |   |



|  |   |
|--|---|
| 1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale d'Ateneo.   | <del>1. Il presente Regolamento può essere modificato secondo le modalità previste dallo Statuto Generale di Ateneo.</del>  |
|  | <b>1 I singoli Ciri modificano i propri regolamenti in adeguamento al contenuto del presente regolamento tipo.</b>  |
|  | <b>2 Fino alla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute in ciascun regolamento CIRI.</b>  |
| <b>Art. 19 – Norme di riferimento - Rinvio</b>   |   |
| Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Bologna, emanato con D.R. 20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto applicabili. | <del>Per il funzionamento e la gestione amministrativa e contabile del Centro si fa inoltre riferimento al Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università di Bologna, emanato con D.R. 20.02.1990, n. 60 e successive modificazioni, ed in particolare alle norme contenute nel Titolo V, in quanto applicabili.</del> |
|  | <b>Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.</b>   |

## ALLEGATO B) AL D.R. 1614 DEL 06/12/2017 TESTO COORDINATO

## REGOLAMENTO TIPO DI CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA INDUSTRIALE – CIRI

**Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI****Art. 1 – Attivazione****Art. 2 – Scopi e attività****Titolo II – ORGANI****Art. 3 – Organi****Art. 4 – Direttore****Art. 5 – Giunta****Art. 6 – Comitato di Direzione - abrogato****Art. 7 – Consiglio****Art. 7bis - Validità delle sedute****Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE****Art. 8 – Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna****Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna****Art. 10 – Unità Operative****Art. 11 – Responsabile Operativo - abrogato****Art. 12 – Gestione amministrativa****Titolo IV – RISORSE****Art. 13 – Risorse umane**

**Art. 14 – Risorse finanziarie****Art. 15 – Risorse strumentali****Art. 16 – Proprietà intellettuale****Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI****Art. 17 – Disattivazione****Art. 18 – Disposizioni finali****Art. 19 – Norme di riferimento - Rinvio****Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI****Art. 1 – Attivazione**

1. È istituito presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna il Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale - CIRI, di seguito denominato CIRI ..... , del quale sono promotori i Dipartimenti identificati come tali nella proposta di costituzione del Centro.
2. Il Centro è retto dalle norme regolamentari di seguito riportate per quanto concerne attribuzioni, gestione e funzionamento.

**Art. 2 – Scopi e attività**

1. Il CIRI, ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di ricerca industriale, di promozione dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico, in stretta interazione con le aziende, nel campo ...., per rispondere alle esigenze del mondo industriale.
2. Al CIRI è riconosciuta autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
3. Il modello gestionale applicato al CIRI è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle disposizioni degli altri Regolamenti di Ateneo.

**Titolo II – ORGANI****Art. 3 – Organi**

Sono Organi del CIRI:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio

**Art. 4 – Direttore**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio del CIRI tra i professori e ricercatori di ruolo che afferiscono ai Dipartimenti dell'Università di Bologna aderenti al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, ed è nominato dal Magnifico Rettore. Le votazioni sono valide se vi abbiano preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto;
2. La convocazione del Consiglio per l'elezione del Direttore è effettuata dal decano. Il decano è un professore di 1<sup>a</sup> fascia del Consiglio del CIRI, con la maggiore anzianità nel ruolo di 1<sup>a</sup> fascia. Laddove nel Consiglio del CIRI non sia presente un professore di 1<sup>a</sup> fascia, il Decano è il professore di 2<sup>a</sup> fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo;
3. Il Direttore resta in carica per tre anni, è rieleggibile consecutivamente una sola volta;
4. L'incarico di Direttore non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. b) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore è incompatibile con quello di Referente Scientifico di Unità Operativa di cui al successivo art. 10 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna;
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- 
- 
- a) rappresenta il CIRI;
  - b) convoca e presiede il Consiglio, ne cura l'esecuzione dei deliberati e la conservazione dei relativi verbali;
  - c) convoca e presiede la Giunta;
  - d) è responsabile della gestione scientifica, amministrativa e contabile del CIRI secondo le norme vigenti, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo;
  - e) vigila sull'osservanza, nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ricerca del CIRI, di leggi, statuto e regolamenti dell'Università di Bologna e degli accordi sottoscritti con terzi;
  - f) in sede di programmazione, con il supporto della Giunta e l'ausilio del Responsabile amministrativo-gestionale di cui al successivo art. 12, entro i termini previsti dai regolamenti formula le proposte di budget economico e budget degli investimenti e la relazione di accompagnamento al Consiglio del CIRI per l'approvazione; in sede di revisione della programmazione propone al Consiglio del CIRI le variazioni di budget e in sede di consuntivazione propone la documentazione contabile ed extracontabile necessaria alla redazione del bilancio d'esercizio unico di Ateneo secondo la disciplina vigente in materia di contabilità;
  - g) assicura il coordinamento tra i Referenti Scientifici delle Unità Operative del CIRI di cui al successivo art. 10;
  - h) è responsabile della congruità delle spese sostenute con gli obiettivi definiti;
  - i) vigila sulla rendicontazione delle attività;
  - l) designa, tra i docenti e ricercatori di ruolo afferenti al CIRI, un Vicedirettore, incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento;
  - m) ha cura di promuovere e attuare ogni intervento utile per garantire l'attività dei CIRI nelle corrette relazioni con i Dipartimenti e in generale con le Strutture dell'Università, anche attraverso la condivisione e/o la regolamentazione dell'utilizzo di risorse;
  - n) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del CIRI; promuove accordi con soggetti pubblici e privati anche per reperire fondi per le proprie finalità;
  - o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
  - p) è consegnatario degli spazi e dei beni assegnati al CIRI secondo la disciplina dei Regolamenti vigenti;
6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta:
- a) elabora gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il documento di programmazione triennale-Piano Strategico di Ateneo, compatibilmente con gli impegni assunti nei confronti degli enti finanziatori e dei committenti, sottoponendoli al Consiglio per l'approvazione;
  - b) presenta al Consiglio con cadenza annuale una relazione circa l'andamento delle attività del CIRI;

#### **Art. 5 – Giunta**

1. La Giunta è composta da:
  - a) il Direttore, che la presiede;
  - b) il Vicedirettore;
  - c) un Referente Scientifico per ogni Unità Operativa del CIRI, così come definita nell'art. 10, eletto dagli aderenti a ciascuna Unità Operativa;
  - d) il Responsabile Amministrativo-gestionale che assume le funzioni di segretario;

- e) da 3 a 9 componenti dei Dipartimenti aderenti al Ciri, di cui due terzi eletti dal Consiglio del Ciri e un terzo designato dal Direttore del Ciri in entrambi i casi tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio del CIRI e secondo quanto previsto dal regolamento di ciascun CIRI. Tali componenti restano in carica tre anni, in coincidenza del mandato del Direttore e possono essere consecutivamente rinnovati una sola volta;

1bis Il regolamento del singolo CIRI può altresì prevedere la partecipazione alle sedute della Giunta, qualora non siano già componenti di essa, di responsabili di laboratori, di progetti e di contratti commerciali. La partecipazione in ogni caso non determina diritto di voto.

2. La Giunta è convocata dal Direttore.

3. La Giunta:

- a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all'art. 4 commi 5 e 6 del presente regolamento;
- b) esamina le proposte di progetti ricerca e le sottopone al Consiglio per l'approvazione;
- c) analizza le relazioni sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca presentate dai Referenti Scientifici delle Unità Operative, verifica i risultati intermedi e propone eventuali azioni correttive e riferisce periodicamente al consiglio;
- d) analizza il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13 e le propone al Consiglio, che approva;
- e) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

#### **Art 6 – Comitato di Direzione - abrogato**

#### **Art 7 – Consiglio**

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore, che lo presiede;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti aderenti al CIRI, o dai Vicedirettori in caso di assenza o impedimento;
- c) dai professori e dai ricercatori afferenti al CIRI;
- d) dal Responsabile amministrativo-gestionale, che assume le funzioni di segretario;
- e) da rappresentanti degli assegnisti di ricerca in numero compreso da 3 a 10 secondo quanto stabilito da ciascun regolamento dei CIRI. Tali rappresentanti durano in carica un biennio e possono essere consecutivamente rinnovati per una sola volta;

1 bis. Il Direttore, in qualità di Presidente del Consiglio, in relazione alle materie di interesse, può di volta in volta invitare alle sedute altri soggetti.

2. Il Consiglio elegge il Direttore del CIRI, individua le Unità Operative di cui al successivo art. 10 e valuta l'opportunità di chiusura o ristrutturazione delle stesse.

3. Il Consiglio del CIRI:

- a) propone il budget agli Organi di Governo dell'Ateneo competenti secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- b) approva i documenti contabili ed extracontabili necessari alla predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di esercizio e formula al Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla riduzione e cancellazione di crediti e debiti, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità;
- c) approva la proposta di Regolamento del CIRI a maggioranza assoluta dei componenti;
- d) approva gli orientamenti di ricerca e innovazione e gli obiettivi strategici annuali e pluriennali del CIRI, in coerenza con il Documento di Programmazione triennale - Piano Strategico di Ateneo;

- 
- 
- e) approva il fabbisogno e le forme di reperimento del personale di cui al comma 4 del successivo art. 13;
  - f) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse;
  - g) detta i criteri generali per l'utilizzazione delle risorse sulla base degli indirizzi decisi dagli Organi di Governo dell'Ateneo;
  - h) analizza la relazione scientifica e gestionale delle attività del CIRI per verificare che le strategie perseguite siano in accordo con quelle delle strutture aderenti;
  - i) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare fondi di finanziamenti di progetti di ricerca;
  - l) delibera sui contratti e sugli accordi nei limiti e secondo i regolamenti vigenti;

3 bis. Il Consiglio del CIRI può delegare alla Giunta le funzioni di cui alle lettere i) e l) del comma 3 del presente articolo.

4. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di adesione al CIRI.

#### **Articolo 7 bis - Validità delle sedute**

- 1. Alle sedute degli organi collegiali del CIRI si applicano le norme generali e statutarie.
- 2. Sono valide le sedute realizzate in video – conferenza che consentano:
  - a) forme di consultazione sincrone;
  - b) l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.

### **Titolo III – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE**

#### **Art. 8 – Adesione dei Dipartimenti dell'Università di Bologna**

- 1. Aderiscono al CIRI, in prima istanza, i Dipartimenti dell'Università di Bologna proponenti la costituzione del CIRI. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti della medesima Università.
- 2. L'adesione di un Dipartimento dell'Università di Bologna avviene su approvazione del Consiglio della Struttura stessa.
- 3. Per il raggiungimento delle finalità del CIRI, i Dipartimenti aderenti deliberano e mettono a disposizione le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi, nonché raccolgono tra i docenti e ricercatori in esse incardinati la volontà dei singoli di afferire ai CIRI, indicandone altresì l'eventuale adesione ad un'Unità Operativa.
- 4. I Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI devono far fronte agli impegni presi nei confronti del CIRI in termini di risorse conferite.
- 5. Per aderire al CIRI in un momento successivo all'attivazione dello stesso, i Dipartimenti dell'Università di Bologna, unitamente alla delibera del Consiglio della Struttura, devono presentare richiesta al Consiglio del CIRI, che delibera tenendo conto della congruità delle finalità della Struttura con le finalità e gli ambiti di azione del CIRI e dell'adeguatezza delle risorse conferite.
- 6. I Dipartimenti dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione. Per garantire la continuità delle attività del CIRI, dette Strutture devono far fronte agli impegni descritti al comma 4 anche dopo l'uscita dal CIRI, fino al momento della rendicontazione dei progetti e alle attività conseguenti.

#### **Art. 9 – Partecipazione a titolo individuale al CIRI di docenti e ricercatori dell'Università di Bologna**

- 1. Al CIRI possono partecipare anche docenti e ricercatori afferenti a Dipartimenti dell'Università di Bologna non aderenti al CIRI. La richiesta deve essere formulata dai Referenti Scientifici di cui al successivo art. 10 comma 2 e approvata dal Consiglio del CIRI.

1bis. I docenti e ricercatori di cui al comma 1 del presente articolo non possono ricoprire la carica di Direttore e di Referente Scientifico del CIRI secondo quanto previsto agli articoli 4 co. 1 e 10 co. 3

2. I docenti e ricercatori dell'Università di Bologna possono ritirare la loro adesione a titolo individuale al CIRI, ottenuto l'assenso del Referente Scientifico e l'autorizzazione del Consiglio del CIRI, a condizione che ciò non comporti oneri per il CIRI sia nell'immediato sia in futuro, a valere su impegni assunti dai componenti in parola.

#### **Art. 10 – Unità Operative**

1. Il CIRI può essere organizzato in Unità Operative, nell'ambito di ciascuna delle quali è svolto uno specifico programma di ricerca industriale.
2. Ogni Unità Operativa è coordinata da un Referente Scientifico, che relaziona periodicamente alla Giunta del CIRI sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca.
3. Il Referente Scientifico è eletto tra i docenti e i ricercatori di ruolo che partecipano all'Unità Operativa ed afferenti alle Strutture dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI, a maggioranza assoluta dei votanti, dalla assemblea di ciascuna Unità Operativa, appositamente convocata dal Direttore del CIRI. L'elezione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
4. Il Referente Scientifico resta in carica per tre anni, salvo eventuali cambiamenti nell'organizzazione delle Unità operative deliberate dal Consiglio. Al termine del mandato, ovvero quando il Referente Scientifico si dimetta o estingua il proprio rapporto di lavoro con l'Università di Bologna, il Direttore del CIRI indice l'elezione del nuovo Referente Scientifico.
5. L'incarico di Referente Scientifico di Unità Operativa è incompatibile con quello di Direttore, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l'appartenenza agli Organi di governo dell'Università di Bologna.

#### **Art. 11 – Responsabile Operativo - abrogato**

#### **Art. 12 – Gestione amministrativa**

1. Per gli adempimenti amministrativi e contabili, il CIRI si avvale dell'Amministrazione Generale dell'Università di Bologna, che designa un Responsabile Amministrativo-gestionale per il CIRI.

#### **Titolo IV – RISORSE**

#### **Art. 13 – Risorse umane**

1. Per lo svolgimento delle attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico cui è deputato, il CIRI si avvale di personale di ricerca e personale tecnico, che presta la propria attività nelle sedi del CIRI, secondo i criteri che seguono.
2. Al CIRI partecipa personale di ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato afferente ai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI.
3. Previa delibera del Consiglio del Dipartimento di afferenza, la partecipazione al CIRI di personale di ricerca con contratto a tempo indeterminato dell'Università di Bologna avviene:
  - se il personale afferisce a un Dipartimento aderente al CIRI, in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio;
  - se il personale afferisce a un Dipartimento non aderente al CIRI e vi partecipa a titolo individuale, su richiesta del Referente Scientifico dell'Unità Operativa di interesse e su approvazione del Consiglio.
4. Al CIRI partecipa altresì personale assunto temporaneamente con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, impegnato a tempo pieno nello svolgimento delle attività del CIRI. Il fabbisogno e le forme di reperimento di tale personale possono essere valutati dalla Giunta, sulla base delle necessità riscontrate nell'ambito delle Unità Operative e compatibilmente con i vincoli finanziari della Struttura.

---

---

**Art. 14 – Risorse finanziarie**

1. Le entrate del CIRI si distinguono in:
  - fondi pubblici o privati specificatamente destinati allo sviluppo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico dall'Università al territorio;
  - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di ricerca commissionata, svolte sulla base di contratti stipulati secondo la normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti dell'Università di Bologna.
2. Una volta coperti tutti costi diretti e indiretti del CIRI, eventuali residui attivi della gestione potranno essere distribuiti a Dipartimenti di riferimento per sostenere attività di ricerca secondo le regole stabilite dagli Organi Accademici dell'Università di Bologna.

**Art. 15 – Risorse strumentali**

1. Le risorse strumentali del CIRI possono essere:
  - deliberate e messe a disposizione dai Dipartimenti dell'Università di Bologna che aderiscono al CIRI;
  - conferite, assegnate e/o messe a disposizione, a vario titolo, compreso il comodato gratuito, da soggetti pubblici o privati;
  - acquisite con fondi del CIRI.
2. Il conferimento di risorse strumentali al CIRI avviene in accordo con il Referente Scientifico dell'Unità Operativa interessata e su approvazione del Consiglio del CIRI.
3. Le risorse strumentali, siano esse conferite dalle Strutture dell'Università di Bologna o di nuova acquisizione, sono registrate nell'inventario generale del CIRI.
4. Nel tempo in cui non siano impiegate per le finalità del CIRI, le risorse strumentali del CIRI possono essere messe a disposizione delle Strutture dell'Università di Bologna e di utenti esterni all'Università, operanti nell'ambito di enti pubblici o privati sulla base di apposite regole di utilizzo.

**Art. 16 – Proprietà intellettuale**

1. Per quanto attiene ai diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di ricerca industriale ottenuti nell'ambito del CIRI, si applica quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti dell'Università di Bologna.

**Titolo V – DISATTIVAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI****Art. 17 – Disattivazione**

Annualmente, sulla base della relazione scientifica sullo stato di avanzamento dei programmi di ricerca e del rendiconto finanziario del CIRI, su indicazione del Rettore o del suo delegato in materia di ricerca, ove presente, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bologna possono valutare il ridimensionamento o la disattivazione del CIRI.

**Art. 18 – Disposizioni finali**

1. I singoli Ciri modificano i propri regolamenti in adeguamento al contenuto del presente regolamento tipo.
2. Fino alla data di entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma precedente del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute in ciascun regolamento CIRI.

**Art. 19 – Norme di riferimento – Rinvio**

Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutarie e regolamentari e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.

---



---

**DECRETI E DELIBERAZIONI**
**➤ Reclutamento Ricercatori a tempo determinato e Collaboratori ed esperti linguistici**
**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 3916 PROT. N. 133773 DEL 02/11/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 05/D1 FISILOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO  
DISCIPLINARE BIO/09 FISILOGIA**
**IL DIRIGENTE**
**VISTI**

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT del 14/06/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2881 del 07/08/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

**DISPONE**

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 05/D1 Fisiologia, per il Settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1.     | Annalisa Bosco | 89,1/100    |

Bologna, 02/11/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

---

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4267 PROT. N. 146186 DEL 21/11/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 06/F1 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE, PER IL  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/28 - MALATTIE  
ODONTOSTOMATOLOGICHE**
**IL DIRIGENTE**
**VISTI**

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;



- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 27/01/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito per il Settore Concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche, per il Settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2953 del 28/08/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

#### DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo definito della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/F1 - Malattie Odontostomatologiche, per il Settore scientifico disciplinare MED/28 - Malattie Odontostomatologiche;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME    | VALUTAZIONE |
|--------|-------------------|-------------|
| 1.     | Martina Stefanini | 69/100      |

Bologna, 21/11/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4400 PROT. N. 149294 DEL 27/11/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 11/C2 - LOGICA, STORIA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA, PER  
IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-STO/05 - STORIA DELLA SCIENZA E DELLE  
TECNICHE**

#### IL DIRIGENTE

#### VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Comunicazione - FILCOM del 12/09/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/05 - Storia della Scienza e delle Tecniche;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3616 del 17/10/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

**DISPONE**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, per il Settore scientifico disciplinare M-STO/05 - Storia della Scienza e delle Tecniche;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME    | VALUTAZIONE |
|--------|-------------------|-------------|
| 1.     | Lucia Raggetti    | 85/100      |
| 2.     | Margherita Picchi | 71/100      |

Bologna, 27/11/2017

p. Il Dirigente dell'Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4564 PROT. N. 153014 DEL 04/12/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 06/D6 NEUROLOGIA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO  
DISCIPLINARE MED/26 NEUROLOGIA**

**IL DIRIGENTE  
VISTI**

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Consiglio di Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM del 20/07/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3617 del 17/10/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

**DISPONE**

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 06/D6 Neurologia, per il Settore scientifico disciplinare MED/26 Neurologia;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1.     | Elena Antelmi  | 90,5/100    |

Bologna, 04/12/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4565 PROT. N. 153020 DEL 04/12/2017  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 09/E2 - INGEGNERIA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/33 - SISTEMI ELETTRICI PER  
L'ENERGIA.**

IL DIRIGENTE  
VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Energia elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi» - DEI del 20/07/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della L. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorso 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi Elettrici per l'Energia;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3618 del 17/10/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorso 09/E2 - Ingegneria dell'Energia Elettrica, per il Settore scientifico disciplinare ING-IND/33 - Sistemi Elettrici per l'Energia;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1.     | Fabio Tossani  | 81/100      |

Bologna, 04/12/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4566 PROT. N. 153021 DEL 04/12/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 10/L1 LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-  
AMERICANA, PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE L-LIN/12 LINGUA E  
TRADUZIONE - LINGUA INGLESE**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- il Decreto del Consiglio di Dipartimento di Scienze dell'Educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU del 24/05/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 2906 del 10/08/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice;
- la determina di equivalenza del dottorato di ricerca posseduto della candidata vincitrice e conseguito all'estero al titolo italiano richiesto dal bando ai fini della partecipazione al concorso di cui ai punti precedenti

DISPONE

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 10/L1 Lingue, Letterature e Culture Inglese e Anglo-Americana, per il Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 Lingua e Traduzione - Lingua Inglese;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME | VALUTAZIONE |
|--------|----------------|-------------|
| 1.     | Licia Masoni   | 39/60       |

Bologna, 4/12/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. N. 4637 PROT. N. 154685 DEL 07/12/2017 -  
APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL  
SETTORE CONCORSUALE 07/D1 PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA, PER IL  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE AGR/11 ENTOMOLOGIA GENERALE E  
APPLICATA**

IL DIRIGENTE

VISTI

- l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, adottato con Decreto Rettorale n. 344/2011 del 29 marzo 2011, ed in particolare il suo art. 6 comma 10;
- la delibera del Senato Accademico del 17/05/2011 e le delibere del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2011 e del 31/01/2017;
- la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze agrarie - DipSA del 28/07/2017, recante la proposta di attivazione di un contratto per ricercatore a tempo determinato per le esigenze del dipartimento medesimo ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della L. 240/2010 (senior) con regime di impegno a tempo pieno per il Settore Concorsuale 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia Generale e Applicata;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2017;
- il bando di selezione pubblica emanato con D.D. n. 3779 del 25/10/2017;
- gli atti della Commissione giudicatrice

#### D I S P O N E

- ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni, per il Settore Concorsuale 07/D1 Patologia Vegetale e Entomologia, per il Settore scientifico disciplinare AGR/11 Entomologia Generale e Applicata;

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| NUMERO | COGNOME E NOME    | VALUTAZIONE |
|--------|-------------------|-------------|
| 1.     | Sgolastra Fabio   | 84,1/100    |
| 2.     | Di Prisco Gennaro | 70,3/100    |
| 3.     | Masetti Antonio   | 68/100      |

Bologna, 07/12/2017

p. Il Dirigente dell' Area del Personale  
f.to Giovanni Longo

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

#### ➤ Reclutamento Personale Tecnico-Amministrativi

**DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE REP. 3521 PROT.114476 DELL'11.10.2017 - APPROVAZIONE ATTI DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, AREA AMMINISTRATIVA - GESTIONALE, PROFILO DIDATTICO A SUPPORTO DELLE AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DI QUESTO ATENEO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO, AI SENSI DEGLI ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 15.03.2010 N. 66 (FORZE ARMATE), INDETTO CON D.D. N. 2154 DEL 21.06.2017 E PUBBLICATO SULLA G.U. N. 52 DELL'11.07.2017**

#### IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  
 VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168;  
 VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;  
 VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;  
 VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  
 VISTO il D. Lgs. 03.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;  
 VISTO il Contratto Collettivo di lavoro del personale tecnico - amministrativo del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008;

VISTA la Legge 09.01.2009, n. 1;

VISTO il Regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna da parte del personale tecnico-amministrativo, adottato con D.R. n. 190/732 del 17.06.2002, così come modificato, da ultimo, con D.R. 460/18184 del 19.04.2010;

VISTA la Disposizione Dirigenziale n. 2154 del 21.06.2017, con la quale è stato indetto un Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa - gestionale, profilo didattico a supporto delle azioni di internazionalizzazione di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (Forze Armate), pubblicata sulla G.U. n. 52 dell'11.07.2017;

VISTI gli atti della commissione giudicatrice;

ACCERTATA la vacanza del posto da ricoprire;

#### DISPONE:

Art. 1 - Sono approvati gli atti del Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, area amministrativa - gestionale, profilo didattico a supporto delle azioni di internazionalizzazione di questo Ateneo, prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 (Forze Armate), indetto con D.D. n. 2154 del 21.06.2017 e pubblicato sulla G.U. n. 52 dell'11.07.2017;

Art. 2 - E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:

| N.  | COGNOME E NOME                 | PUNTEGGIO/60   |
|-----|--------------------------------|--|
| 1.  | RUSSO SARAH                    | 56   |
| 2.  | NOTARNICOLA ISABELLA ANNA      | 54,5   |
| 3.  | FARINELLI DANIELA              | 53,5<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)                   |
| 4.  | IOSI ALESSANDRA                | 53,5   |
| 5.  | CATTANI FLAVIA                 | 51,5   |
| 6.  | LIVERANI CHIARA                | 51<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)                     |
| 7.  | CURCIO GIUSEPPE                | 51   |
| 8.  | ZIZZOLA DARIA                  | 50,5   |
| 9.  | FRANCHI FRANCESCA              | 50<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)                     |
| 10. | TERRACINA IRENE LUCIA FEDERICA | 50   |
| 11. | BONACINI IRENE                 | 49<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)                     |
| 12. | UZUNOVA ALEKSANDRA ANGELOVA    | 49<br>(precede per figlio a carico)  |
| 13. | VANTINI DANIELE                | 49   |
| 14. | BELLETTATO CECILIA             | 47,5<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e minore età)      |
| 15. | BERLOFFA DANILA                | 47,5   |
| 16. | ESPOSITO LAURA                 | 47   |
| 17. | ZANIBONI ANDREA                | 46,5<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e figlio a carico) |
| 18. | SCHIAVULLI ANTONIO             | 46,5<br>(precede per figlio a carico)  |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 19. | BRIGHI CHIARA        | 46,5  |
| 20. | DE SANCTIS ELENA     | 45,5  |
| 21. | TITTARELLI LAURA     | 45  |
| 22. | SANTAGATA UMBERTO    | 44,5  |
| 23. | MONTECCHI BARBARA    | 44  |
| 24. | TAMBURINI ILARIA     | 43,5<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)            |
| 25. | CANU ANDREA          | 43,5  |
| 26. | GENGHI MANUELA       | 43<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A. e minore età) |
| 27. | LEVONI BEMPOSTI RITA | 43<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)              |
| 28. | MIRAGLIA MARIA LUISA | 43  |
| 29. | DI ROCCO DEBORA      | 42,5<br>(precede per lodevole servizio presso questa P.A.)            |
| 30. | ATTIANI CATERINA     | 42,5  |

Art. 3 – E' dichiarata vincitrice del concorso citato la Dott.ssa Russo Sarah, nata a Reggio Calabria il 02.10.1982, con punti 56/60.

Bologna, 11.10.2017

IL DIRIGENTE  
(f.to) Alice Corradi

CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA ENTRO 60 GG. DALLA COMUNICAZIONE.

➤ **Deleghe**

**DECRETO RETTORALE N. 1611/2017 DEL 06/12/2017 PROT. N.154345 - DELEGA AL PRORETTORE PROF. ANTONINO ROTOLO PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE DURANTE LE GIORNATE DEL 2, 3, 4, 5 GENNAIO 2018**

**IL RETTORE**

VISTI

- lo Statuto di Ateneo D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) che sancisce il potere del Rettore di conferire deleghe; nonché l'art. 5, comma 1, che prevede la figura del Prorettore Vicario, il quale sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;
- il DR n. 1311/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore Vicario il prof. Mirko Degli Esposti;
- il DR n. 1315/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore per la Ricerca il prof. Antonino Rotolo;

RILEVATO

- che per i giorni 2, 3, 4, 5 Gennaio 2018 è prevista la contemporanea eccezionale assenza del Rettore, prof. Francesco Ubertini, e del Prorettore Vicario, prof. Mirko Degli Esposti;

CONSIDERATO

- che, in coerenza al principio di buon andamento dell'amministrazione, durante il periodo di cui trattasi, emerge la necessità di assicurare il governo dell'Ateneo rispetto ai casi che necessitano di essere trattati con inderogabile urgenza e indifferibilità;

- 
- 
- che il prof. Antonino Rotolo, Prorettore per la Ricerca, sarà presente a Bologna nelle giornate di cui trattasi e che il medesimo ha espresso la sua disponibilità;

DECRETA

1. Il Prorettore Prof. Antonino Rotolo è delegato a sostituire il Rettore per gli atti di inderogabile urgenza e indifferibilità durante le giornate del 2, 3, 4, 5 gennaio 2018, in ragione della prevista ed eccezionale contemporanea assenza del Rettore e del Prorettore Vicario.
2. La delega conferita al Prorettore Rotolo è inviata in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 06/12/2017

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

---

**DECRETO RETTORALE N. 1655/2017 del 15/12/2017 Prot. N. 158253 - DELEGA AL  
PRORETTORE PROF. ENRICO SANGIORGI PER LA SOSTITUZIONE DEL RETTORE  
DURANTE LA GIORNATA DEL 12 GENNAIO 2018**

VISTI

- lo Statuto di Ateneo-D.R. 1203/2011 e ss.mm.ii., in particolare, l'art. 4, comma 3, lett. g) che sancisce il potere del Rettore di conferire deleghe; nonché l'art. 5, comma 1, che prevede la figura del Prorettore Vicario, il quale sostituisce il Rettore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento;
- il DR n. 1311/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore Vicario il Prof. Mirko Degli Esposti;
- il DR n. 1313/2015 del 02/11/2015 con cui è stato designato Prorettore per la Didattica il Prof. Enrico Sangiorgi;

RILEVATO

- che per il giorno 12 gennaio 2018 è previsto che il Rettore Prof. Francesco Ubertini si rechi presso l'Agenzia Spaziale Italiana a Roma per una rilevante e strategica missione istituzionale;
- che, in occasione della suddetta circostanza, è prevista l'eccezionale contemporanea assenza anche del Prorettore Vicario Prof. Mirko Degli Esposti, per una rilevante e strategica missione istituzionale presso la sede della CRUI a Roma;

CONSIDERATO

- che, in coerenza al principio di buon andamento dell'amministrazione, durante il periodo di cui trattasi, emerge la necessità di assicurare il governo dell'Ateneo rispetto ai casi che necessitano di essere trattati con inderogabile urgenza e indifferibilità;
- che il Prof. Enrico Sangiorgi, Prorettore per la didattica, si prevede essere presente a Bologna nel giorno di cui trattasi e che il medesimo ha espresso la sua disponibilità;

DECRETA

1. Durante la giornata del 12 gennaio 2018, in ragione della prevista ed eccezionale contemporanea assenza del Rettore e del Prorettore Vicario, il Prorettore Prof. Enrico Sangiorgi è delegato a sostituire il Rettore per gli atti di inderogabile urgenza e indifferibilità.
2. La delega conferita al Prorettore Sangiorgi è inviata in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Bologna, 15/12/2017

IL RETTORE  
(Prof. Francesco Ubertini)

\*\*\*